

Assicurazione per la PMI per danni diretti e indiretti da incendio, eventi catastrofici, furto e altri eventi

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO Specialty PropertyXSME (formula Rischio Nominati)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "REVO Specialty PropertyXSME" è una soluzione assicurativa che consente di tutelare il patrimonio aziendale da danni diretti e indiretti, causati da incendio, eventi atmosferici, eventi catastrofici, eventi sociopolitici, furto, guasto alle macchine e interruzione di esercizio. Prevede una garanzia prime spese parametrica che fornisce un indennizzo automatico al verificarsi di un terremoto che superi un determinato parametro.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti da uno o più eventi indicati nelle seguenti coperture.

Copertura assicurativa sempre operante:

✓ Incendio e altri danni ai beni:

- È prestato nella forma rischi nominati. L'assicurazione a "rischi nominati" è la formula con la quale la Compagnia elenca tutti gli eventi dannosi di cui risponde.
- Sono previste le partite Fabbricato; Macchinari, attrezzature e arredamento; Rischio locativo; Mercè; Ricorso terzi.
- Copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'azienda causate da Incendio, esplosione o scoppio e loro conseguenze. Sono compresi: onorari di periti e consulenti, spese per riprogettazione di fabbricato e relativi impianti, così come spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Esclusivamente in abbinamento alla copertura Incendio e altri danni ai beni, possono essere acquistate anche:

✓ Furto e rapina:

- Include i danni materiali e diretti a Macchinario e Mercè per: asportazione in occasione di furto o rapina; guasti cagionati dai ladri, gli onorari peritali, la sostituzione delle serrature per le chiavi sottratte.

✓ Eventi catastrofici:

- Copre i danni per eventi catastrofici, come Terremoto; Alluvione, inondazione e allagamento.
- È inoltre associata una componente parametrica a terremoto, utile per pagare le prime spese.

✓ Danni indiretti e protezione del reddito:

- Opera per sinistro che causa l'interruzione, parziale o totale dell'attività, in relazione a: Maggiori costi, Indennità aggiuntiva a percentuale, Perdita di canoni di locazione.

L'assicurazione è prestata entro le somme assicurate e i limiti indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio: a fronte di un aumento del premio, è possibile ampliare la copertura assicurativa a:

✓ Estensioni alle partite: l'assicurazione può essere estesa anche ad alcune tipologie di beni, come Mercè e macchinari presso terzi, Mercè all'aperto, Tendostrutture e tensostrutture,

✓ Estensioni di garanzia: possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive come:

- Nella copertura Incendio e altri danni ai beni: Eventi atmosferici e sovraccarico neve; Acqua condotta, Spese per ricerca e riparazione del guasto, Occlusione delle condutture, Atti vandalici, Fenomeni elettrici, Guasto elettronico e i Guasti alle Macchine.
- Nella copertura Furto e rapina: Portavalori e Valori in mezzi di custodia, Furto di Mercè all'aperto, Apparecchiature ad impiego mobile, Maggiori costi.



Che cosa non è assicurato?

- × **Non sono oggetto di copertura i danni per attività e ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza.**
- × **La polizza non copre perdita o danno relativi a Cyber Risk e Data Risk, così come i danni o le perdite riguardanti dati elettronici o il software, inclusi quelli riconducibili all'interruzione di attività.**



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.
- ! **L'assicurazione Incendio e altri danni ai beni:** non comprende i danni derivanti da guerra e terrorismo, emanazione di calore e radiazioni, franamento del terreno, valanghe e slavine, uragani, bufere.
- ! **L'assicurazione Furto e rapina:** non comprende il dolo e la colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, i danni indiretti, i danni da truffa o da estorsione.
- ! **L'assicurazione Eventi catastrofici:** non comprende danni da: cause espresse nelle limitazioni della copertura incendio; radiazioni provenienti dall'atomo, eruzione vulcanica, franamento del terreno; furto, rapina, saccheggio.
- ! **L'assicurazione Danni indiretti e protezione del reddito:** non sono compresi i danni indiretti derivanti dai sinistri non indennizzabili ai sensi delle altre coperture.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento

Puoi scegliere di stipulare l'assicurazione con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza con tacito rinnovo, puoi esercitare la facoltà di disdetta inviando una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

Assicurazione per la PMI per danni diretti e indiretti da incendio, eventi catastrofici, furto e altri eventi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

REVO Specialty PropertyXSME (formula Rischi Nominati)

Data di realizzazione: 01.08.2024

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.170.798, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 196.660.499.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2023 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 72.422 mila, il Requisito patrimoniale minimo a euro 20.767 mila e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 153.470 mila.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 211,9%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 212,0%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e indicate in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

La Compagnia copre i danni materiali e diretti al fabbricato o al contenuto e agli altri beni assicurati dell'impresa a causa di:

- Incendio, esplosione o scoppio
- Danni consequenziali
- Guasti causati dai soccorritori e spese di salvataggio
- Riprogettazione del fabbricato
- Spese di demolizione e sgombero

- Spese di rimozione e ricollocamento
- Onorari dei periti

In subordine alla sezione Incendio e altri danni ai beni, l'assicurazione offre la possibilità di estendere le coperture per i danni derivanti da:

✓ **FURTO E RAPINA**

La Compagnia copre i danni materiali e diretti ai beni per Macchinari e Merci, a seguito di:

- Asportazione dei beni assicurati in occasione di furto o rapina
- Guasti, atti vandalici commessi dai ladri, furto di fissi e infissi
- Furto con veicoli ricoverati presso l'ubicazione
- Furto commesso dai dipendenti
- Spese sanitarie da infortunio
- Onorari dei periti
- Sostituzione delle serrature di ingresso dei locali

✓ **EVENTI CATASTROFALI**

La Compagnia copre i danni a seguito di un sinistro provocato da eventi catastrofali, quali:

- Danni materiali e diretti da terremoto - comporta l'automatica attivazione anche della componente parametrica
- Spese emergenziali da terremoto - garanzia parametrica - attivata automaticamente assieme alla garanzia Danni materiali e diretti da terremoto
- Alluvione, inondazione e allagamento.

✓ **DANNI INDIRETTI E PROTEZIONE DEL REDDITO**

La Compagnia copre i danni a seguito di un sinistro che provochi l'interruzione, parziale o totale dell'attività aziendale, in relazione a:

- Maggiori costi
- Indennità aggiuntiva a percentuale
- Perdita di canoni di locazione

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla copertura Incendio e altri danni ai beni, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Estensioni aggiuntive alle partite assicurate

<u>Tendostrutture e tensostrutture</u>	L'assicurazione è estesa alle tendostrutture e tensostrutture esistenti nell'ubicazione.
<u>Modelli e stampi</u>	L'assicurazione è estesa a modelli e stampi presenti nell'ubicazione.
<u>Merci di natura diversa</u>	L'assicurazione è estesa alle merci di natura non inerente l'attività assicurata, presenti nell'ubicazione.
<u>Merci all'aperto</u>	L'assicurazione è estesa alle merci poste all'aperto all'interno dell'ubicazione.
<u>Merci infiammabili</u>	L'assicurazione è estesa alle merci infiammabili presenti nell'ubicazione.
<u>Merci esplosivi</u>	L'assicurazione è estesa alle merci esplosivi presenti nell'ubicazione.
<u>Aumento periodico di merci</u>	La somma assicurata alla partita merci si intende aumentata fino alla concorrenza del limite di indennizzo e per il periodo indicati in polizza.
<u>Macchinari presso terzi</u>	L'assicurazione è prestata anche per macchinari, attrezzature e arredamento posti temporaneamente in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.
<u>Merci presso terzi</u>	L'assicurazione è prestata anche per le merci che siano poste temporaneamente in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.
<u>Effetti personali</u>	L'assicurazione è estesa agli effetti personali del titolare, familiari e dipendenti presenti nell'ubicazione.
<u>Valori</u>	L'assicurazione è estesa ai valori presenti nell'ubicazione.

<u>Archivi cartacei</u>	L'assicurazione è prestata per i costi di ricostruzione degli archivi cartacei presenti nell'ubicazione.
<u>Garanzie aggiuntive</u>	
<u>Spese di demolizione e sgombero</u>	È possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base.
<u>Spese di rimozione e ricollocamento</u>	È possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base.
<u>Onorari dei periti</u>	È possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base.
<u>Acqua condotta</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti da acqua condotta e fluidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato.
<u>Spese di ricerca e riparazione del guasto di impianti al servizio del fabbricato</u>	L'assicurazione è prestata per le spese di ricerca e riparazione della rottura come pure per la sostituzione di tubature al servizio del fabbricato, di condutture di gas e di impianti di condizionamento all'interno del fabbricato.
<u>Ghiaccio e gelo</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati da ghiaccio o gelo agli impianti idrici, igienici, tecnici e alle tubazioni in genere esistenti nel fabbricato.
<u>Occlusione di condutture</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua da macchinari, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo o traboccamento. Sono compresi inoltre i danni da infiltrazione dal tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.
<u>Dispersione e perdita di liquidi</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti di dispersione e perdita dei liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos, relativi raccordi, valvole o organi di intercettazione.
<u>Fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, conseguenti a fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia.
<u>Fenomeno elettrico</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a componenti elettriche ed elettroniche degli impianti al servizio del fabbricato e di macchine e impianti di produzione.
<u>Tubi interrati e relativa ricerca del guasto</u>	L'assicurazione è prestata per le spese sostenute in relazione alla ricerca e riparazione della rottura o alla sostituzione di tubature interrate all'interno del fabbricato.
<u>Merci in refrigerazione</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero.
<u>Errori di manovra e movimentazione</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da errori di manovra e movimentazione interna all'ubicazione.
<u>Guasti causati dai ladri</u>	L'assicurazione è prestata per i guasti cagionati dai ladri ai fissi e infissi nel commettere, o nel tentativo di commettere, il furto o la rapina.
<u>Rottura accidentale di lastre</u>	L'assicurazione è prestata per le spese sostenute per la sostituzione delle lastre, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.
<u>Maggiori costi</u>	L'assicurazione è prestata in caso di interruzione totale o parziale dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente copertura, per le spese sostenute relative a prestazioni o servizi per il proseguimento dell'attività.
<u>Eventi sociopolitici</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi.
<u>Terrorismo</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
<u>Crollo e collasso strutturale</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da crollo del fabbricato, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati medesimi.
<u>Eventi atmosferici e Sovraccarico neve</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici come la grandine o da crollo totale o parziale del tetto per effetto del sovraccarico di neve. L'assicurazione opera anche per i danni da bagnamento che si verificano all'interno del fabbricato e relativo contenuto.
<u>Grandine su fragili</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati da grandine.

<u>Eventi atmosferici per estensioni di partita</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici descritti nella garanzia "Eventi atmosferici e sovraccarico neve" a fabbricati aperti da uno o più lati, tensostrutture e tendostrutture, inclusi i beni posti sotto di questi, così come per installazioni esterne quali insegne e antenne.
<u>Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici descritti nella garanzia "Eventi atmosferici e sovraccarico neve" per gli impianti fotovoltaici.
<u>Guasti alle macchine</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti ai macchinari causati da guasti o rotture meccanici in genere.
<u>Guasto elettronico</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti arrecati alle apparecchiature elettroniche da errata manipolazione, corto circuito o difettoso funzionamento, ivi incluse le spese per la necessaria reinstallazione dei programmi operativi.
<u>Apparecchiature ad impiego mobile</u>	L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da attrezzature e apparecchiature elettroniche verificatisi durante il trasporto su strada.
<u>Ricostruzione di archivi di dati e spese per il riacquisto dei supporti</u>	L'assicurazione è prestata per le spese per il riacquisto dei supporti di dati distrutti e le spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.
<u>Programmi in licenza d'uso</u>	L'assicurazione è prestata per le spese di riacquisto o duplicazione dei programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati, purché a seguito di sinistro indennizzabile.
<u>La polizza prevede, relativamente alla copertura Furto e rapina, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
<u>Estensioni alle partite</u>	
<u>Macchinari presso terzi</u>	L'assicurazione comprende il furto di macchinari, attrezzature e arredamento situati temporaneamente in ubicazione diversa da quella dichiarata in polizza, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.
<u>Merci presso terzi</u>	L'assicurazione comprende il furto di merci situate temporaneamente in ubicazione diversa da quella dichiarata in polizza, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.
<u>Aumento periodico delle merci</u>	L'assicurazione comprende un aumento della somma assicurata per le merci, fino alla concorrenza del maggior limite di indennizzo specificatamente definito.
<u>Merci di natura diversa</u>	L'assicurazione comprende le merci di natura non inerente l'attività assicurata, presenti nell'ubicazione.
<u>Garanzie aggiuntive</u>	
<u>Guasti, atti vandalici commessi dai ladri, furto di fissi e infissi</u>	È possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base.
<u>Furto commesso dai dipendenti</u>	È possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base.
<u>Spese sanitarie da infortunio</u>	È possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base.
<u>Portavalori</u>	L'assicurazione comprende la perdita di valori a seguito di furto, rapina o scippo commessi nel loro trasporto al di fuori dei locali dell'azienda.
<u>Valori in mezzi di custodia</u>	L'assicurazione comprende i valori custoditi in mezzi di custodia.
<u>Furto di merci all'aperto in aree recintate</u>	L'assicurazione comprende il furto delle merci inerenti l'attività assicurata poste all'aperto, o sotto fabbricati aperti, o sotto tensostrutture e tendostrutture, nell'ambito dell'area dell'ubicazione assicurata.
<u>Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione</u>	L'assicurazione comprende le spese sostenute per installare e potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei fabbricati contenenti i beni assicurati.
<u>Riparazione e sostituzione di mezzi di custodia</u>	L'assicurazione comprende le spese sostenute per riparare o sostituire i mezzi di custodia che risultino danneggiati, distrutti o asportati.
<u>Ricostruzione di archivi cartacei, modelli, stampi</u>	L'assicurazione comprende le spese sostenute per ricostruire archivi cartacei e riparare o sostituire modelli e stampi quando tali beni assicurati vengano danneggiati, distrutti o sottratti.
<u>Attrezzature e apparecchiature ad impiego mobile</u>	L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di attrezzature e apparecchiature elettroniche, durante il trasporto.

Maggiori costi	L'assicurazione comprende le spese sostenute relative a prestazioni o servizi di cui l'Assicurato si è avvalso per il proseguimento dell'attività in caso di sinistro indennizzabile a termini della copertura furto e rapina.
Reintegro automatico delle somme assicurate	A seguito del primo sinistro la somma assicurata alla partita contenuto e alle garanzie aggiuntive Portavalori, Attrezzature e apparecchiature a impiego mobile è reintegrata al valore originale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

! Le somme assicurate, i limiti e gli eventuali franchigie e scoperti previsti sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.

! INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;
- atti di terrorismo o sabotaggio;
- esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoto, eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree ed eccesso di maree ("acqua alta");
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d'aria;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da ghiaccio, gelo, colpo d'ariete, umidità, infiltrazioni di acqua piovana;
- derivanti da spargimenti di acqua causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione, scoppio o esplosione;
- provocati da usura, corrosione, difetto del materiale di fabbricazione, mancata o insufficiente manutenzione;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo nonché di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- di fenomeno elettrico a Macchinari e Apparecchiature elettroniche, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- di smarrimento, rapina, furto o tentato furto dei beni assicurati; estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, saccheggio;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- subiti dai beni, conseguenti al trasporto anche se nell'area di pertinenza aziendale;
- difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono infine esclusi i danni ai seguenti beni:

- affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- il terreno o l'area su cui sorge l'attività assicurata;
- boschi, coltivazioni floreali e agricole, alberi, piante, animali in genere;
- piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;
- le merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica polizza trasporti;
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;

- ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D. Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
- fabbricati in leasing, se assicurati con Polizza leasing separata;
- macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con Polizza leasing separata;
- impianti a biomassa, impianti di cogenerazione, turbine in genere;
- impianti fotovoltaici se assicurati con Polizza separata.

! FURTO E RAPINA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - atti di terrorismo o sabotaggio;
 - esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - terremoto, eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree ed eccesso di maree ("acqua alta")
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Sono inoltre esclusi:

- da eventi già assicurati o assicurabili in polizza;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone legate ad essi da vincoli di parentela o di affinità, di persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano fabbricati con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente, durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati per la sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso, oppure non riguardanti la materialità dei beni assicurati;
- da Furto avvenuto quando i fabbricati contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi in modo continuativo:
 - per più di 8 giorni per i valori in mezzi di custodia;
 - per più di 45 giorni per il contenuto;
- derivanti da truffa e da estorsione;
- derivanti da Furto con destrezza;
- da furto di contenuto all'aperto.

Sono infine esclusi i danni ai seguenti beni:

- affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;
- natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;
- ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
- fabbricati in leasing, se assicurati con polizza leasing separata;
- macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza leasing separata;
- impianti fotovoltaici e impianti solari termici.

! DANNI MATERIALI E DIRETTI DA TERREMOTO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato o contenuto assicurato;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità durante il periodo di validità della polizza antecedente il sinistro.

! SPESE EMERGENZIALI DA TERREMOTO – GARANZIA PARAMETRICA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da terremoto che non faccia registrare una Peak Ground Acceleration (PGA) superiore a 30%g sull'ubicazione assicurate;
- causati da eruzione vulcanica;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.

! ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mareggiata, alta marea, maremoto, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto di inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
- a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità durante il periodo di validità della polizza antecedente il sinistro;
- alle merci ubicate al piano terra, la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- ai locali interrati e seminterrati del fabbricato nonché al loro contenuto;
- al contenuto di tensostrutture e tendostrutture;
- a strutture pressostatiche e relativo contenuto;
- ai beni assicurati posti all'aperto;
- ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- di smarrimento, furto, rapina o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- causati da crollo e collasso strutturale;
- causato da Acqua condotta, Occlusione di condutture, Dispersione e perdita di liquidi, Fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione;
- causato da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di danno relativo a: Incendio e altri danni ai beni, Eventi Catastrofali e Danni indiretti

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi nonché negli altri casi previsti dalla legge, fare una denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 5 giorni successivi all'avviso di sinistro. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi", immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi;
- denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire la procedura di ammortamento.

In caso di Spese emergenziali da terremoto – garanzia parametrica:


La denuncia del sinistro **non** è prevista. Trattandosi di garanzia parametrica, non è previsto l'invio della denuncia di sinistro alla Compagnia da parte dell'Assicurato. Sarà la Compagnia a comunicare all'Assicurato l'evento dannoso che darà diritto all'indennizzo.


In caso di danno relativo a: Furto e rapina


Il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza;

	<ul style="list-style-type: none"> - fare denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia; - in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi; - denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire la procedura di ammortamento.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. In tali casi non sono previsti interessi di frazionamento.</p>
Rimborso	<p>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di sinistro, rimborsa la parte di premio di polizza, relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso; - per la garanzia aggiuntiva Terrorismo, rimborsa la parte di premio per tale garanzia relativa al rischio non corso; in tale caso è prevista la possibilità che l'assicurato decida di recedere dall'intero contratto; in tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di premio di polizza relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La polizza è emessa con durata annuale e può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel primo caso (forma con tacito rinnovo), in assenza di disdetta, la polizza si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salva la possibilità di recesso in caso di sinistro; - nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto. <p>Carenza: Per la Copertura Eventi catastrofici, limitatamente all'ipotesi in cui entro 50km dall'ubicazione del rischio si sia verificata una scossa di magnitudo pari o superiore a 4 gradi della scala Richter, registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di decorrenza del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad aziende che operano in ambito produttivo e che necessitano di tutela per i danni causati da incendio, eventi atmosferici, furto, guasto alle macchine ed interruzione di esercizio, eventi catastrofali e sociopolitici.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 21%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO Specialty PropertyXSME Formula Rischi nominati

**Assicurazione che tutela il patrimonio aziendale da danni diretti e indiretti
per incendio, eventi catastrofici, furto e altri eventi**

Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2023

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: **via Monte Rosa 91, 20149** Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty PropertyXSME è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria OverX, che consente di tutelare il patrimonio aziendale da danni diretti e indiretti, causati da incendio, eventi atmosferici, eventi catastrofali, eventi sociopolitici, furto, guasto alle macchine e guasto elettronico. La copertura è particolarmente rilevante per la protezione di medie imprese, tutelando l'azienda da eventi dannosi che sono causa di ingenti perdite patrimoniali e che ne possono compromettere l'esistenza.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di **REVO Specialty PropertyXSME** è disponibile sul sito internet della Compagnia www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario	4
Norme comuni	10
Copertura Incendio e altri Danni ai Beni (formula Rischi nominati)	13
Cosa è assicurato	13
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	15
Come posso personalizzare la copertura	17
Come è prestata l'assicurazione	25
Copertura Furto e rapina	26
Cosa è assicurato	26
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	27
Come posso personalizzare la copertura	28
Come è prestata l'assicurazione	31
Copertura Eventi Catastrofali	33
Cosa è assicurato	33
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	35
Come è prestata l'assicurazione	36
Copertura Danni indiretti e protezione del reddito	36
Cosa è assicurato	36
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	37
Norme valide per tutte le coperture	37
Norme relative alla copertura Incendio e altri danni ai beni	39
Norme relative alla copertura Eventi catastrofici	39
Norme relative alla copertura Danni indiretti	39
Norme relative alla copertura Furto e rapina	44
Norme relative alla copertura Terremoto parametrica	46
Contatti utili	46

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Allagamento:	Presenza di accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, non dovuti a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici.
Alluvione e Inondazione:	<i>Allagamento</i> di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi d'acqua, o da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.
Apparecchiature Elettroniche	I sistemi elettronici di elaborazione <i>dati</i> e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione <i>dati</i> , nonché elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, server, personal computer e altre apparecchiature di misura, diagnostica e controllo utilizzate per l' <i>attività assicurata</i> , il tutto non al diretto servizio di macchinari.
Archivi di dati:	Complesso organizzato di <i>dati</i> o programmi memorizzato su supporto informatico.
Archivi cartacei:	Documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione:	Il contratto di <i>assicurazione</i> , come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Atti di Terrorismo:	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Attività assicurata:	L'attività svolta dall' <i>Assicurato</i> e dichiarata in <i>polizza</i> , compreso lo svolgimento di attività complementari ed accessorie, nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Azienda:	Impresa finalizzata alla produzione di beni e alla prestazione di servizi, identificata in <i>polizza</i> .
Carenza (per le Coperture Eventi catastrofali e Danni indiretti e protezione del reddito):	Periodo di tempo, riferibile al solo primo <i>periodo di assicurazione</i> e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell' <i>assicurazione</i> , durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
Contenuto (per la Copertura Furto e rapina):	L'insieme dei seguenti beni inerenti l' <i>attività assicurata</i> : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Macchinari, attrezzature, arredamento;</i> - <i>Merci;</i> - <i>Effetti personali e modelli e stampe, quando espressamente richiamate le relative estensioni di partita.</i>
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto indicato in <i>polizza</i> che stipula l' <i>assicurazione</i> e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Contratto di assistenza tecnica:	Accordo contrattuale scritto fra il <i>Contraente</i> o l' <i>Assicurato</i> e il fornitore, le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Danni indiretti:	Conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
Danni materiali e diretti:	Danni inerenti la materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Danno liquidabile:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di <i>assicurazione</i> e applicando i limiti di <i>indennizzo</i> , prima dell'applicazione di <i>franchigie</i> e <i>scoperti</i> quando previsti.
Dati:	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico.

Effetti personali:	<p>Beni ed oggetti di uso privato e personale indossati o portati dall'Assicurato, dai suoi familiari o dai suoi prestatori di lavoro nell'<i>ubicazione</i>, e più precisamente a titolo esemplificativo: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi.</p> <p>In ogni caso si intendono esclusi dagli <i>effetti personali</i>, salva diversa indicazione, i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.</p>
Esplosivi (merci):	<p>Le sostanze e i prodotti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a <i>esplosione</i>; - esplodono per azione meccanica o termica; - rientrano nella definizione di prodotto <i>esplosivo</i> prevista all'art. 83 del Regio Decreto n. 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:	<p>Il complesso delle opere edili costituenti uno o più immobili o una porzione di un singolo immobile siti nell'<i>ubicazione</i> riportata in <i>polizza</i> e adibiti all'<i>attività assicurata</i>, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>fissi e infissi</i>; - opere di fondazione o interrato; - dipendenze e pertinenze, quali: <ul style="list-style-type: none"> o pavimentazioni esterne; o recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; - opere murarie e di finitura quali tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; - impianti al servizio del <i>fabbricato</i> considerati immobili per natura e destinazione quali: <ul style="list-style-type: none"> o ascensori, scale mobili e montacarichi, o impianti elettrici, elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti solari termici; o impianti fotovoltaici; o antenne e parabole radiotelevisive; o installazioni in genere al servizio del <i>fabbricato</i> considerate fisse per natura e destinazione; - affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico. <p>Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.</p> <p>Se l'<i>assicurazione</i> è riferita a una porzione di immobile, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.</p> <p>Sono escluse le strade private e tutto quanto indicato nella definizione di <i>macchinari, attrezzature e arredamento</i>.</p> <p>Se non espressamente ricomprese, sono escluse le <i>tendostrutture</i> e <i>tensostrutture</i>.</p>
Fenomeno elettrico:	Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
Fissi e infissi:	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia:	La parte di danno, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto:	Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza:	<i>Furto</i> commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Garanzia parametrica:	Garanzia in cui il diritto ad avere l' <i>indennizzo</i> scatta automaticamente nel caso in cui si verifica un determinato evento. L'evento è misurato da un soggetto terzo definito <i>oracolo</i> che certifica il raggiungimento di un determinato livello di una variabile o indice (c.d. " <i>soglia</i> "). Tutto questo senza necessità di perizia, né di stima del danno, perché l'importo dell' <i>indennizzo</i> è già quantificato in <i>polizza</i> .
Impianto fotovoltaico:	Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia e relativi sistemi di allarme.
Impianto solare termico:	Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del <i>fabbricato</i> .
Implosione:	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio:	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili:	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).
Indennizzo:	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di <i>indennizzo</i> , al <i>danno liquidabile</i> . Corrisponde alla somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Infiammabili (merci):	<p>Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come <i>esplosivi</i>, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gas combustibili; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.</p> <p>Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli <i>infiammabili</i> contenuti in serbatoi completamente interrati; - gli <i>Infiammabili</i> contenuti in serbatoi di veicoli.
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono <i>intermediari</i> , a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Lastre:	Insegne, <i>lastre</i> di cristallo, vetro, materiale plastico/sintetico rigido, (escluse le parti elettriche), comprese loro eventuali decorazioni e iscrizioni, sia fisse nelle loro installazioni che movibili su cardini, cerniere o guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.
Limite di indennizzo:	Massimo importo, dovuto dalla <i>Compagnia</i> per un singolo <i>sinistro</i> o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Macchinari, attrezzature, arredamento:	<p>È l'insieme dei seguenti beni inerenti <i>l'attività assicurata</i> e contenuti nel <i>fabbricato</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Macchinari: <ul style="list-style-type: none"> - macchine e impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione di macchine e impianti; - serbatoi, vasche e silos (non in muratura); - i basamenti e le opere murarie e che ne siano il naturale completamento; - impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, compresi gli impianti tecnici al servizio dei <i>macchinari</i>; - impianti di produzione di aria compressa; - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; - mezzi e impianti di imballaggio. 2. Attrezzature: <ul style="list-style-type: none"> - attrezzi, utensili e relativi ricambi; - impianti mobili di condizionamento, riscaldamento e illuminazione; - scaffalature e arredamento industriale; - distributori automatici di <i>merci</i>, cibi e bevande; - migliorie e opere addizionali, anche di impiantistica, apportate dal locatario, purché con la presente <i>polizza</i> non sia assicurato il <i>fabbricato</i>. 3. Arredamento: <ul style="list-style-type: none"> - mobilio e arredamento dell'attività e d'ufficio; - <i>mezzi di custodia</i>, escluso il loro <i>contenuto</i>; - oggetti di cancelleria. <p>Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali e locali destinati ad esposizione di prodotti.</p> 4. Apparecchiature elettroniche. <p>Se non espressamente ricompresi, sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>modelli e stampi</i>; - <i>effetti personali</i>; - <i>valori</i>. <p>Qualora un bene non trovi precisa assegnazione in una delle definizioni o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene stesso viene attribuito alla <i>partita</i> Macchinari, Attrezzature ed Arredamento.</p>

Magnitudo:	La magnitudo di un terremoto esprime una stima dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto della frattura della crosta terrestre, cioè all'ipocentro, secondo i criteri della scala Richter.
Malattie Trasmissibili:	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Merci:	<p>Prodotti, <i>merci</i>, inerenti l'<i>attività assicurata</i> comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materie prime; - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti; - scorte e materiali di consumo; - imballaggi e i supporti; - scarti e ritagli di lavorazione; - oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi; - cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. <p>Sono comprese anche le <i>merci</i> in attesa di essere caricate su automezzi all'interno dell'<i>ubicazione</i>.</p> <p>Se non espressamente ricomprese, sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le merci di natura diversa; - le merci all'aperto; - le merci speciali; - le merci infiammabili; - le merci esplodenti.
Merci speciali:	<ul style="list-style-type: none"> - Celluloide (grezza ed oggetti di); - espansite di sughero; - schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. <p>Non rientrano nella presente definizione le merci entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato o imballato.</p>
Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate):	<p>Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e <i>preziosi</i>, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.</p> <p>Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma EN (Normativa Europea) 1143 - 1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN1143 - 1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). <p>La Certificazione Europea UNI EN 1143 - 1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta.</p> <p>L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi.</p> <p>Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM.</p> <p>Per le casseforti che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normativa A.N.I.A. che classifica i <i>mezzi di custodia</i>, costruiti prima del 1997, in: Casseforti e Camere corazzate di grado A, B e C, Camere di sicurezza, Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza.
Modelli e stampi:	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, clichè, pietre litografiche, <i>lastre</i> o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Oracolo:	Soggetto che calcola e certifica i <i>dati</i> del <i>parametro</i> nell'ambito di una <i>garanzia parametrica</i> .
PGA:	<i>Peak Ground Acceleration</i> , o accelerazione massima subita dal suolo durante un <i>terremoto</i> . Viene misurata in percentuale dell'accelerazione di gravità <i>g</i> .
Partita:	Insieme di beni assicurati con un'unica <i>somma assicurata</i> indicata in <i>polizza</i> .
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> , e ogni qualvolta la <i>polizza</i> venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.
Parametro:	Variabile monitorata per la definizione dei danni nell'ambito di una <i>garanzia parametrica</i> .

Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Prestatore di lavoro:	Tutte le persone fisiche di cui l' <i>Assicurato</i> si avvale per l'esercizio dell' <i>attività assicurata</i> , nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile).
Preziosi:	Gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli <i>preziosi</i> , pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
Primo Rischio Assoluto:	Forma di <i>assicurazione</i> in base alla quale l' <i>indennizzo</i> viene corrisposto fino a concorrenza della <i>somma assicurata</i> senza applicazione della <i>Regola proporzionale</i> prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del <i>sinistro</i> il valore complessivo dei beni assicurati.
Programmi in licenza d'uso	Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate in base a un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su <i>supporti di dati</i> .
Rapina:	Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
Regola proporzionale:	regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell' <i>indennizzo</i> in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del <i>sinistro</i> , qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato.
Rischio:	Probabilità che si verifichi un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
Rischio Locativo:	Responsabilità civile che grava sull' <i>Assicurato</i> o <i>Contraente</i> ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati al <i>fabbricato</i> tenuto in locazione dall' <i>Assicurato</i> , da evento garantito nel presente contratto.
Scasso:	Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di <i>mezzi di custodia</i> o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	Sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto:	La parte di danno, espressa in percentuale sul <i>danno liquidabile</i> , che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Scoppio:	Improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano <i>scoppio</i> gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
ShakeMap:	Mappa di scuotimento del terreno a seguito di un <i>terremoto</i> .
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Sinistro in serie:	Pluralità di <i>sinistri</i> originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi, purché avvenuti durante il <i>periodo di assicurazione</i> . In tal caso viene considerata come data del <i>sinistro</i> quella del primo tra essi.
Soglia:	Valore del <i>parametro</i> che deve essere superato affinché sia riconoscibile un danno all' <i>Assicurato</i> nell'ambito di una <i>garanzia parametrica</i> .
Solai:	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del <i>fabbricato</i> , escluse le pavimentazioni e le soffittature.
Somma assicurata:	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
Supporti di dati:	Dispositivi informatici (es. disco esterno, chiavetta usb) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i <i>dati</i> .
Tendostrutture:	Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al <i>fabbricato</i> , con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.
Tensostrutture:	Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto:	Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il <i>fabbricato</i> dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
Tubi Interrati:	Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetti da strutture murarie.
Ubicazione:	L'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valore a nuovo:	Criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore allo stato d'uso:	Criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione del bene con altro nuovo o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, <i>ubicazione</i> , tipo, qualità, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza rilevante.
Valore intero:	Forma di <i>assicurazione</i> che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del <i>sinistro</i> , venga accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicata la <i>Regola proporzionale</i> prevista all'art. 1907 del Codice civile.
Valori:	I seguenti beni inerenti l' <i>attività assicurata</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Denaro, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore; - buoni pasto, carte <i>valori</i>; - <i>valori</i> bollati e postali.
Vetro antisfondamento:	Vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da almeno due <i>lastre</i> con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri. Sono considerate equivalenti ai vetri stratificati: <ul style="list-style-type: none"> - le <i>lastre</i> costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm; - le <i>lastre</i> costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 1.3 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *assicurazione* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*.

Assicurazione con tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. "Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto" delle presenti Norme comuni.

Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata). La comunicazione deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza della *assicurazione* stessa.

Assicurazione senza tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Art. 1.5 Dichiarazioni relative al rischio

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.



Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).



Quali sono gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio?

Gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio sono in particolar modo inerenti ai sistemi di protezione e prevenzione, nonché alla quantità di merci e materiali infiammabili che concorrono al carico incendio, anche comprese le eventuali variazioni durante l'annualità assicurativa. Eventuali dichiarazioni non veritiere su tali circostanze di rischio possono costituire un aggravamento con perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Aggravamento del rischio



Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il *rischio*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso della *Compagnia* dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.8 Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Beni assicurati" delle singole Coperture e fermo quanto previsto all'art. "Aggravamento del rischio" delle presenti Norme Comuni, l'*assicurazione* opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'*assicurazione*, anche per il nuovo indirizzo, decorre dalle ore 24.00 del giorno di inizio delle operazioni di trasloco o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di 15 giorni continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente *polizza* sono operanti per il solo nuovo indirizzo.

Art. 1.9 Cessione, alienazione, fusione o scissione di attività

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'attività, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della *Compagnia* decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la stessa ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni la garanzia è automaticamente risolta e la *Compagnia* provvede al rimborso della parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.11 Recesso in caso di sinistro



La *Compagnia* può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di *assicurazione* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 1.12 Ispezione dei beni assicurati

La *Compagnia*, previo accordo con il *Contraente* o l'*Assicurato*, ha la facoltà di effettuare ispezioni ai beni assicurati; l'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al *rischio*.

Art. 1.13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o alla *Compagnia*.

Art. 1.14 Altre assicurazioni



Il *Contraente* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio* coperto dalla presente *assicurazione*, la presente *assicurazione* opera a "secondo *rischio*", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 1.15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.16 Foro competente



In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;
- foro di Milano.

Art. 1.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *assicurazione*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 1.18 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.19 Esclusione delle malattie trasmissibili



La *polizza* non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata da una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni diretti, indiretti o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

- il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
- il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 1.20 Esclusione Cyber risk e Data risk



La *polizza* non copre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, relativa a:

- a) Cyber Risk:
 - a.1) i danni o le perdite riguardanti *dati* elettronici o il software, con riferimento a ogni variazione nociva dei *dati* elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione o alterazione della struttura originale dei *dati* elettronici, del software o dei programmi medesimi, comprese le perdite e i *dati* riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi;
 - a.2) i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di *dati*, di software o di programmi per computer;
- b) Data Risk, ossia i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione *dati*, supporto di *dati*, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:
 - b.1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
 - b.2) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
 - b.3) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di *dati* o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.

L'*assicurazione* opera invece per i *danni materiali e diretti* riconducibili a perdite o danni ai *dati* elettronici o a software che siano diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della *polizza*.

Copertura Incendio e altri Danni ai Beni (formula Rischi nominati)



Cosa si intende per "rischi nominati"?

L'*assicurazione* a "rischi nominati" è la formula con la quale la *Compagnia* elenca tutti gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'*Assicurato*. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "Cosa è assicurato".

Nelle condizioni è indicato anche "Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura" e "Come è prestata l'*assicurazione*", per meglio circoscrivere la copertura offerta.

L'elenco dei beni e degli eventi assicurati può essere integrato con alcune clausole aggiuntive, riportate nel capitolo "Come posso personalizzare la copertura".

In questa formula, è molto importante che l'*Assicurato* abbia ben chiare tutte le fattispecie di rischio che possono esporlo a conseguenze dannose.

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Partite Assicurate

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'*Assicurato* per i seguenti beni:

- *Partita 1a*: Fabbricato
- *Partita 1b*: Rischio locativo
- *Partita 2*: Macchinari, Attrezzature e Arredamento
- *Partita 3*: Merci
- *Partita 4*: Ricorso Terzi

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in *polizza* sia indicata la *somma assicurata* per la rispettiva *partita* e sia stato corrisposto il relativo *premio*.

I beni sono assicurati nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in *polizza*.

La copertura è prestata nella forma di *assicurazione* indicata in *polizza* ed è operante entro le somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti di *indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione*.



Cosa si intende per assicurazione a "Valore intero"?

Si intende la *forma di assicurazione* in base alla quale la *somma assicurata* indicata in *polizza* copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del *sinistro* il valore accertato dei beni risulta superiore alla *somma assicurata* viene applicata la *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede che, nel caso in cui la *somma assicurata* copra solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* in proporzione a tale parte secondo la seguente formula:

$$\text{indennizzo} = (\text{"somma assicurata"} / \text{"valore dei beni assicurati al momento del sinistro"}) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo* per migliore comprensione:

Garanzia Guasti alle Macchine prestata a "Valore intero":

- Somma assicurata = € 100.000
- Danno causato da un guasto = € 20.000
- Valore totale accertato della partita 2 - Macchinari, attrezzature, arredamento al momento del sinistro = € 200.000
- Indennizzo = $(\text{€ } 20.000 / \text{€ } 200.000) \times \text{€ } 100.000 = \text{€ } 10.000$



Cosa si intende per assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"?

Si intende la *forma di assicurazione* in base alla quale l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata* pattuita in *polizza*, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo* per migliore comprensione:

Garanzia Guasti alle Macchine prestata a "Primo Rischio Assoluto"

- Somma assicurata = € 10.000
- Danno causato da un guasto = € 20.000
- Valore totale accertato della partita 2 - Macchinari, attrezzature, arredamento al momento del Sinistro = € 100.000

In questo caso, non è necessario verificare la coerenza del valore totale dei beni rispetto alla somma assicurata. Non viene applicata la *regola proporzionale* e viene liquidata l'intera *somma assicurata* pattuita in *polizza* pari a € 10.000,00 (contro i € 1.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla *regola proporzionale*).

Art. 2.2 Eventi assicurati

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati da:

- 1) *Incendio*;
- 2) **Fulmine, con esclusione dei danni a impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- 3) **Scoppio, implosione ed esplosione non causata da ordigni esplosivi;**
- 4) **Urto di veicoli o natanti, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso;**
- 5) **Bang sonico provocato da aeromobili o altri oggetti volanti che superano il muro del suono;**
- 6) **Urto o caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e altri corpi volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;**
- 7) **Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente;**
- 8) **Caduta di ascensori, montacarichi e simili, per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.**

Art. 2.3 Ricorso Terzi

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *danni materiali e diretti* cagionati ai beni di terzi a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della Copertura *Incendio* e altri danni ai beni.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, oppure in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
- b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) quando l'*Assicurato* sia una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- d) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le Società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera, con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro le *somme assicurate* indicate in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 2.4 Danni consequenziali

L'*assicurazione* è estesa ai danni materiali ai beni assicurati causati da:

- 1) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- 2) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- 3) mancata o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- 4) colaggio o fuoriuscita di liquidi,

purché conseguenti a *incendio, fulmine, esplosione o scoppio* che abbiano colpito i beni stessi, oppure differenti beni posti nell'ambito di 30 metri da essi.

Art. 2.5 Guasti causati dai soccorritori e spese di salvataggio

L'*assicurazione* è estesa ai danni materiali causati ai beni assicurati dai soccorritori e per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente Copertura *Incendio* e altri danni ai beni.

Art. 2.6 Riprogettazione del fabbricato

La *Compagnia* rimborsa i costi e gli onorari sostenuti da parte di liberi professionisti per le prestazioni da loro fornite inerenti la riprogettazione del *fabbricato* assicurato colpito da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*.

Art. 2.7 Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* rimborsa le spese per:

- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui dei beni assicurati danneggiati,
- 2) smaltire gli eventuali residui, compresi quelli rientranti nella categoria dei rifiuti pericolosi (di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni) e in quella dei rifiuti radioattivi (di cui al D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni); le spese per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi sono riconosciute fino alla concorrenza del 10% dell'*indennizzo* di cui al punto 1).

Art. 2.8 Spese di rimozione e ricollocamento

La *Compagnia* rimborsa le spese per la rimozione, il trasporto, il deposito e la ricollocazione - comprese le spese di montaggio e smontaggio - dei beni assicurati non danneggiati o solo parzialmente danneggiati, necessarie per consentire il ripristino dei locali del *fabbricato* colpito da *sinistro* e la ripresa dell'attività.

Art. 2.9 Oneri di urbanizzazione

La *Compagnia* rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull'*Assicurato* e che dovesse essere tenuto a corrispondere a qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione del *fabbricato* assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono escluse le spese per decadenza della licenza edilizia, nonché multe, ammende e sanzioni amministrative.

Art. 2.10 Onorari dei periti e dei consulenti

La *Compagnia* rimborsa:

- 1) le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto nelle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- 2) le spese per gli onorari, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai beni assicurati.

Sono esclusi le spese e gli onorari sostenuti per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.11 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi;
- c) *atti di terrorismo* o sabotaggio;
- d) *esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) *terremoto*, eruzione vulcanica, *alluvione* e *inondazione*, *allagamento*, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree ed eccesso di maree ("acqua alta");
- f) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- g) uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d'aria;

salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- h) provocati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- i) causati da ghiaccio, gelo, colpo d'ariete, umidità, infiltrazioni di acqua piovana;
- j) derivanti da spargimenti di acqua causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- k) derivanti da crollo o collasso strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a *incendio*, *implosione*, *scoppio* o *esplosione*;
- l) provocati da usura, corrosione, difetto del materiale di fabbricazione, mancata o insufficiente manutenzione;
- m) subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo nonché di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- n) di *fenomeno elettrico* a *Macchinari* e *apparecchiature elettroniche*, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- o) di smarrimento, *rapina*, *furto* o tentato *furto* dei beni assicurati; estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, saccheggio;
- p) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- q) subiti dai beni, conseguenti al trasporto anche se nell'area di pertinenza aziendale;
- r) difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
- s) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 2.12 Beni esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni ai seguenti beni:

- a) affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- b) terreno o area su cui sorge l'*attività assicurata*;
- c) boschi, coltivazioni floreali e agricole, alberi, piante, animali in genere;
- d) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;
- e) *merci* già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica *polizza* trasporti,
- f) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- g) natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;
- h) ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'*assicurazione* obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D. Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
- i) *fabbricati*, *macchinari* e *attrezzature* in leasing, se assicurati con *polizza* leasing separata;
- j) impianti a biomassa, impianti di cogenerazione, turbine in genere;
- k) *impianti fotovoltaici* se assicurati con *polizza* separata.

Art. 2.13 Scoperto o franchigia



Per ogni *sinistro* l'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo o della *franchigia* indicati in *polizza*.



Come opera la franchigia?

La *franchigia* è l'importo di ogni *danno* che rimane a carico dell'*Assicurato*. I *danni* che hanno un importo inferiore alla *franchigia* rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato*.

Di seguito un esempio di applicazione di franchigia per migliore comprensione:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *Franchigia* = € 1.000
- *Indennizzo* liquidato = € 19.000



Come opera lo *scoperto* con relativo minimo?

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* corrisponde al maggiore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul *danno* e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello *scoperto* = 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di *scoperto*)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo scoperto sul danno è minore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di polizza = € 10.000
- Scoperto = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello scoperto = $10.000 \times 10\% = € 1.000$ (inferiore al minimo di scoperto)
- Indennizzo liquidato = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Come posso personalizzare la copertura

Estensioni aggiuntive alle partite

Estensioni opzionali alle partite operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti estensioni aggiuntive alle partite, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.

Art. 2.14 Tendostrutture e tensostrutture

L'assicurazione è estesa alle *tendostrutture* e *tensostrutture* esistenti nell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 1a- Fabbricato* o *partita 1b - Rischio locativo*.

Art. 2.15 Modelli e stampi

L'assicurazione è estesa a *modelli* e *stampi* non inerente l'*attività assicurata*, presenti nell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 2- Macchinari, attrezzature e arredamento*.

Art. 2.16 Merci di natura diversa

L'assicurazione è estesa alle *merci* di natura non inerente l'*attività assicurata*, presenti nell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 3- Merci*.

Art. 2.17 Merci all'aperto

L'assicurazione è estesa alle *merci* poste all'aperto all'interno dell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 3- Merci*.

Art. 2.18 Merci infiammabili

L'assicurazione è estesa alle *merci infiammabili* presenti nell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 3- Merci*.

Art. 2.19 Merci esplodenti

L'assicurazione è estesa alle *merci esplodenti* presenti nell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 3- Merci*.

Art. 2.20 Merci speciali

L'assicurazione è estesa alle *merci speciali* presenti nell'*ubicazione*. Tali beni rientrano nella *partita 3- Merci*.

Art. 2.21 Aumento periodico di merci

La *Somma assicurata* alla *partita 3 - Merci* si intende aumentata fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* e per il periodo indicato in polizza.



Se all'interno del magazzino in alcuni periodi particolari dell'anno ho una quantità maggiore di merci rispetto al solito, come mi posso comportare?

L'Estensione aggiuntiva Aumento periodico di *merci* permette, in fase di stipula della polizza, di richiedere un aumento temporaneo della *somma assicurata* della *partita 3 - Merci*, per il periodo espressamente indicato cui si riferisce l'incremento di valore.

Art. 2.22 Macchinari presso terzi

L'assicurazione è prestata anche per Macchinari, Attrezzature e Arredamento posti temporaneamente in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.23 Mercì presso terzi

L'assicurazione è prestata anche per le mercì che siano poste temporaneamente in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 2.24 Effetti personali

L'assicurazione è estesa agli effetti personali presenti nell'ubicazione. Tali beni rientrano nella partita 2- Macchinari, attrezzature e arredamento.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.25 Valori

L'assicurazione è estesa ai valori presenti nell'ubicazione. Tali beni rientrano nella partita 2- Macchinari, attrezzature e arredamento.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.26 Archivi cartacei

L'assicurazione è prestata per i costi di ricostruzione degli archivi cartacei presenti nell'ubicazione. Tali beni rientrano nella partita 2- Macchinari, attrezzature e arredamento.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura salvo quanto di seguito derogato.

Art. 2.27 Spese di demolizione e sgombero

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Spese di demolizione e sgombero", l'assicurazione è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in polizza.

Art. 2.28 Spese di rimozione e ricollocamento

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Spese di rimozione e ricollocamento", l'assicurazione è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in polizza.

Art. 2.29 Oneri di urbanizzazione

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Oneri di urbanizzazione", l'assicurazione è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in polizza.

Art. 2.30 Acqua condotta

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da acqua condotta e fluidi in genere, fuoriusciti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi:

- a) i danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati, se collocate ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo;
- b) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo;
- c) i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- d) i danni causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- e) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.31 Spese di ricerca e riparazione del guasto di impianti al servizio del fabbricato

La *Compagnia* indennizza:

- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, come pure per la sostituzione di tubature al servizio del *fabbricato* collocate nei muri e nei pavimenti dello stesso, purché a seguito di danno indennizzabile ai sensi della garanzia Acqua Condotta. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti murarie;
- le spese per la ricerca, e la riparazione della rottura di condutture di gas all'interno del *fabbricato*, e di condutture di impianti di condizionamento, anche in assenza di danno materiale da acqua e fluidi condotti.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.32 Ghiaccio e gelo

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati da ghiaccio o gelo agli impianti idrici, igienici, tecnici e alle tubazioni in genere esistenti nel *fabbricato*.

Sono compresi i *danni materiali e diretti* che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio o gelo, può arrecare ai beni assicurati.

La garanzia è operante a condizione che l'attività svolta nei *fabbricati* non sia stata sospesa o interrotta per un periodo superiore a 3 giorni antecedenti il *sinistro*.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
- b) riconducibili a mancata o carente manutenzione;
- c) agli impianti posti all'esterno dei *fabbricati*;
- d) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
- e) alle merci poste in locali interrati e seminterrati.

Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca dei guasti avvenuti negli impianti medesimi.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.33 Occlusione di condutture

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati da fuoriuscita di acqua da macchinari, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo o traboccamento;

Sono compresi inoltre i danni da infiltrazione dal *tetto* a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenti ad usura, anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- b) le spese per la ricerca dei guasti per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- c) i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.34 Dispersione e perdita di liquidi

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* di dispersione e perdita dei liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos, relativi raccordi, valvole o organi di intercettazione.

La *Compagnia* non risponde:

- a) dei danni da stillicidio, trasudamento o dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati ad altri beni assicurati dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- e) dei danni causati da gelo;
- f) dei danni verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.35 Fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, conseguenti a fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.

La *Compagnia* non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti;
- b) delle spese relative alla ricerca della rottura e alla sua riparazione.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.36 Fenomeno elettrico

La *Compagnia* indennizza, i *danni materiali e diretti* di fenomeno elettrico a:

- componenti elettriche ed elettroniche degli impianti al servizio del *fabbricato*;
- componenti elettriche ed elettroniche al servizio di macchine e impianti di produzione.

Sono esclusi i danni

- a) da usura, mancata o difettosa manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) indiretti o consequenziali;
- e) alle apparecchiature elettroniche.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Qualora i beni assicurati risultino privi della relativa certificazione, l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto aggiuntivo pari al 10% e con il raddoppio del minimo di scoperto o della franchigia.

Art. 2.37 Tubi interrati e relativa ricerca del guasto

La *Compagnia* indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o per la sostituzione di tubature interrate all'interno del *fabbricato*, anche in assenza di danno materiale e diretto ai beni assicurati. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti di pavimentazione interessate.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.38 Mercì in refrigerazione

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* alle mercì in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti a:

- 1) evento garantito alla presente Copertura che abbia colpito i beni assicurati;
- 2) guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono rimborsate le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della merce deteriorata, fino al 10% della somma assicurata in polizza per la presente garanzia.

Si intendono esclusi i danni subiti dalle mercì:

- a) in atmosfera controllata;
- b) in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- c) poste su automezzi.

La *Compagnia* non indennizza inoltre i danni alle mercì assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa.

Art. 2.39 Errori di manovra e movimentazione

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da errori di manovra e movimentazione interna all'ubicazione.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) ai veicoli che sono oggetto specifico dell'attività svolta, nonché ai mezzi di movimentazione;
- b) di natura estetica quali rigature, sbrecciature o ammaccature che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- c) alle cose trasportate o caricate sui veicoli.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.40 Guasti causati dai ladri

La *Compagnia* indennizza i guasti cagionati dai ladri ai fissi e infissi nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina.

Sono ricomprese inoltre le spese per la riparazione e per la sostituzione degli stessi.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.41 Rottura accidentale di lastre

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- da furto o rapina consumati o tentati;
- provocati ad altri beni assicurati dalla rottura delle lastre, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dal crollo del *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) a *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della *polizza* non siano integre ed esenti da difetti;
- c) a sorgenti luminose, a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- d) a *lastre* costituenti *merci* o aventi valore artistico;
- e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- f) di scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle *lastre*.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.42 Maggiori costi

In caso di interruzione totale o parziale dell'attività a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Copertura, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese necessarie sostenute relative a prestazioni o servizi di cui l'*Assicurato* si è avvalso per il proseguimento dell'attività.

Sono riconosciute, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività;
- 2) spese per l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati, distrutti o sottratti;
- 3) spese per applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) spese per le lavorazioni presso terzi;
- 5) spese per la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) spese per affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- 7) spese per rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'*Assicurato*, escluse le penali.

Non sono rimborsabili le spese per prestazioni o servizi oltre i 2 mesi dall'accadimento del *sinistro*.

La *Compagnia* non risponde inoltre dei maggiori costi causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di *merci*, macchinari e impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) cessazione definitiva dell'attività, dovuta o meno al verificarsi del *sinistro*;
- d) *sinistro* che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- e) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- f) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- g) *atti di terrorismo*, anche quando attivata la specifica garanzia;
- h) danni previsti dalla Garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", anche quando è attivata la garanzia.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Tale clausola non è operante nel caso in cui sia attivata la garanzia di cui l'art. "Maggiori Costi" della Copertura Danni indiretti e protezione del reddito.

Art. 2.43 Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- 1) con impiego di esplosivi;
- 2) in occasione di *furto*, *rapina* e tentato *furto*;
- 3) in occasione di occupazione non militare del *fabbricato*, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'*assicurazione* è limitata ai danni da *incendio* e a quelli da *esplosione* non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'*Assicurato* o del *Contraente*, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

L'*assicurazione* non comprende inoltre i danni:

- a) da imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Art. 2.44 Terrorismo

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.

Restano comunque esclusi:

- a) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali che artificiali;

- d) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione o omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso:

- rimborsa la quota di *premio* della garanzia al netto delle imposte relativa al periodo di copertura pagato e non goduto, da conteggiarsi forfettariamente, in pro rata, sulla base del 1% del *premio* della presente Copertura;
- è riconosciuta all'*Assicurato* la facoltà di recedere dall'intero contratto, mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* imponibile di *polizza* relativa al periodo pagato e non goduto.

Qualora l'*Assicurato* eserciti il diritto di recesso:

- la presente garanzia è operante sino alla scadenza della *polizza*;
- in tal caso la *Compagnia* provvede all'adeguamento di *premio* alla prima scadenza contrattuale dalla spedizione della relativa comunicazione.

Art. 2.45 Crollo e Collasso strutturale

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da crollo del *fabbricato*, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei *fabbricati* medesimi.

La *Compagnia* non indennizza:

- a) i danni causati a:
 - a.1) *Fabbricati* non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti;
 - a.2) *Fabbricati* con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti;
- b) i danni causati da o conseguenti a:
 - b.1) errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
 - b.2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
 - b.3) *terremoto*, *maremoto*, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
 - b.4) effetti gradualmente degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni.

Restano sempre esclusi i *danni indiretti*, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Art. 2.46 Eventi Atmosferici e Sovraccarico neve

A. Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da:

- 1) uragani, bufera, nubifragio, tempesta, grandine, ciclone, tromba d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli eventi prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del *fabbricato* a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti e ai *fissi e infissi* dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

La *Compagnia* non indennizza i danni

- a) causati da:
 - a.1) infiltrazione, umidità, stillicidio;
 - a.2) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - a.3) da ghiaccio, gelo e sovraccarico neve;
 - a.4) cedimento o franamento del terreno;
 - a.5) alluvioni, inondazioni, allagamenti, slavine, valanghe, frane, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- b) subiti da:
 - b.1) serre e a quanto in esse *contenuto*;
 - b.2) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - b.3) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e installazioni esterne similari;
 - b.4) serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
 - b.5) impianti fotovoltaici;
 - b.6) *lastre* in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
 - b.7) tende frangisole, tettoie, *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture* e *tendostrutture*, baracche in legno o plastica, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
 - b.8) beni posti sotto tettoie, *fabbricati* aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture* o *tendostrutture*, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione.

B. Sovraccarico neve

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del *tetto* per effetto del sovraccarico di neve.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da bagnamento che si verificano all'interno del *fabbricato* e relativo *contenuto*.

Sono esclusi i danni causati:

- a) da valanghe o slavine;

- b) da ghiaccio o gelo;
- c) ai *fabbricati* non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve, al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e ai beni assicurati riposti al loro interno;
- d) ai *fabbricati* in costruzione o in corso di ristrutturazione e ai beni assicurati riposti al loro interno. L'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
- e) ai gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture*, *tendostrutture*, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione;
- g) a enti all'aperto, ad eccezione di Macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione;
- h) da scivolamento delle tegole.

I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Art. 2.47 Grandine su fragili

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, escluse le coperture antigrandine.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.48 Eventi atmosferici per estensioni di partita

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici descritti nella garanzia "Eventi Atmosferici e Sovraccarico Neve" lettera A. ai seguenti beni assicurati:

- 1) *fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture*, *tendostrutture*, coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- 2) beni posti sotto tettoie o *fabbricati* aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, *tensostrutture*, *tendostrutture* o merci all'aperto nell'area di pertinenza dell'*attività assicurata*;
- 3) insegne, antenne e simili installazioni esterne nell'area di pertinenza dell'*attività assicurata*.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.49 Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici descritti nella garanzia "Eventi Atmosferici e Sovraccarico Neve" lettera A. a Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.50 Guasti alle macchine

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, causati da guasti o rotture meccanici in genere.

Sono esclusi i danni:

- a) da eventi già assicurati o assicurabili in polizza;
- b) da incuria, negligenza, imperizia;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'*ubicazione* e al di fuori del luogo di installazione originaria per i macchinari fissi;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- f) causati da errata messa a punto, vibrazioni, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione nel caso in cui ci sia stata manomissione degli stessi;
- g) dovuti all'utilizzo improprio dei macchinari, a esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- h) a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- i) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- j) ad *apparecchiature elettroniche* in genere, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario;

La garanzia è prestata con la forma di assicurazione indicata in polizza.

Art. 2.51 Guasto elettronico

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle apparecchiature elettroniche da:

- 1) imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- 2) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;

- 3) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;

Sono compresi nell'*indennizzo* i costi per la necessaria reinstallazione dei programmi operativi necessari per il funzionamento delle *apparecchiature elettroniche* danneggiate.

L'*assicurazione* è operante a condizione che i beni assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche del costruttore.

Sono esclusi i danni:

- a) da eventi già assicurati o assicurabili in *polizza*;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria;
- d) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- e) rientranti nelle prestazioni del *contratto di assistenza tecnica* della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'*Assicurato*;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- g) di natura estetica;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili ad altri beni assicurati;
- i) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- j) attribuibili a difetti che, all'atto della stipula della *polizza*, sono noti all'*Assicurato*;
- k) ai cablaggi esterni dei beni assicurati.

Sono inoltre esclusi i costi per la reinstallazione dei programmi applicativi o personalizzati.

Art. 2.52 Apparecchiature ad impiego mobile

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti da *attrezzature e apparecchiature elettroniche* verificatisi durante il trasporto su strada - che sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata - con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, e causati da:

- 1) *incendio*, azione del fulmine, *esplosione*, *scoppio*;
- 2) ribaltamento del veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi e in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- 3) collisione del veicolo con altri veicoli, urto dello stesso contro corpi fissi o mobili **purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso**;
- 4) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, **purché le i beni assicurati siano trasportati con autocarri furgonati o centinati**;
- 5) tumulti, scioperi, atti vandalici, qualora operante la relativa copertura.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione dei beni assicurati;
- b) difetto, vizio o insufficienza di preparazione dei beni assicurati al trasporto;
- c) **inadeguata protezione durante il trasporto dei beni assicurati**;
- d) **furto o tentato furto**;
- e) **rottura dei filamenti di valvole o tubi, graffiatura o rottura di lenti, scollamento delle stesse dagli obiettivi, limitatamente alle apparecchiature elettroniche.**

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.53 Ricostruzione di archivi di dati e spese per il riacquisto dei supporti

La *Compagnia* rimborsa, **purché a seguito di danno materiale e diretto indennizzabile a termine della Copertura Incendio e altri danni ai beni**:

- le spese per il riacquisto dei *supporti di dati* distrutti, danneggiati o sottratti e la ricostruzione degli *archivi di dati*, qualora effettuate entro 1 Anno dal *sinistro*. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione o cancellazione dei *dati*;
- le spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione, **comunque entro 15 giorni**.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 2.54 Programmi in licenza d'uso

La *Compagnia* rimborsa, **purché a seguito di danno materiale e diretto indennizzabile a termine della Copertura Incendio e altri danni ai beni**, le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto o la duplicazione dei *Programmi in licenza d'uso* distrutti o danneggiati. La garanzia viene prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.55 Criterio di determinazione della somma assicurata



Qualora l'assicurazione sia prestata a **valore intero**, la **somma assicurata** deve corrispondere:

- 1) **per il fabbricato o il rischio locativo**, al **valore a nuovo** al momento del **sinistro** ed è pari alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del **fabbricato**, escludendo il valore dell'area;
- 2) **per macchinari, attrezzature e arredamento**, al **valore a nuovo** al momento del **sinistro** ed è pari al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
- 3) **per le merci**, al loro **prezzo di vendita** con il massimo del valore di mercato;
- 4) **per i valori**, al **valore nominale del bene**;
- 5) **per le lastre e insegne**, al **valore a nuovo** ed è pari al costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera.

Qualora l'assicurazione sia prestata a **Primo Rischio Assoluto**, la **somma assicurata** corrisponde al danno massimo che il **Contraente** ritiene di poter subire in caso di **sinistro**, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati determinato come sopra.

Art. 2.56 Tolleranze a caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è operante alla condizione che il **fabbricato Assicurato** o contenente i beni assicurati abbia le **caratteristiche costruttive dichiarate in fase di stipula della polizza**.

Si conviene tuttavia che sono sempre tollerate - e non hanno perciò influenza sulla determinazione dell'**indennizzo** - caratteristiche costruttive differenti per i materiali di costruzione utilizzati nella realizzazione delle seguenti componenti costruttive del **fabbricato**:

- strutture portanti verticali;
- strutture portanti orizzontali;
- struttura del tetto;
- pareti esterne;
- coibenti;
- copertura;

sempreché tali caratteristiche costruttive differenti non eccedano il limite del 20% di ogni singola componente costruttiva del **fabbricato**.

Art. 2.57 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della **polizza**, così come la mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** di mutamenti aggravanti il **rischio**, non comportano decadenza del diritto all'**indennizzo**, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio** e che l'**Assicurato** abbia agito senza dolo o colpa grave.

La **Compagnia** ha comunque il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.58 Colpa grave

La **Compagnia** indennizza i danni materiali causati da colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante.

Nel caso di **sinistro** da **incendio, esplosione, scoppio o implosione** l'estensione di garanzia è efficace **a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi**; in caso contrario, l'**assicurazione** è operante con l'applicazione, per ciascun **sinistro**, di uno **scoperto** addizionale pari al 10% e con il raddoppio del minimo di **scoperto** o della **franchigia**, comunque con il massimo di euro 50.000.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione **incendio** anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Art. 2.59 Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o locali inattivi

Qualora:

- il **Contraente/Assicurato** sia soggetto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) che comporti la cessazione delle normali attività lavorative; oppure
- se al momento del **sinistro** i beni assicurati danneggiati si trovano in stabilimenti o locali separati inattivi da più di 6 mesi o incustoditi da più di 45 giorni;

l'**assicurazione** in caso di **incendio, implosione, esplosione, scoppio**, tumulti popolari, scioperi, sommosse, da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, opera con l'applicazione di uno **scoperto** addizionale pari al 10%, con il minimo delle franchigie o dei minimi già definiti.

Art. 2.60 Estensione territoriale

L'**assicurazione** è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana.

Copertura Furto e rapina

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Partite assicurabili

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato per il **contenuto**, composto dai seguenti beni:

- Partita 2 – Macchinari, Attrezzature e Arredamento
- Partita 3 – Merci

Tali beni sono assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che in **polizza** sia indicata la **somma assicurata** per la rispettiva **partita** e sia stato corrisposto il relativo **premio**. I beni sono assicurati nell'ambito delle **ubicazioni** indicate in **polizza**.

La copertura è prestata nella forma di **assicurazione** indicata in **polizza** ed è operante entro le **somme assicurate** e con l'applicazione delle **franchigie**, degli **scoperti** e dei limiti di **indennizzo** riportati in **polizza** per ciascuna **ubicazione**.

Art. 3.2 Eventi assicurati

La Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** dovuti alla perdita del **contenuto**, **esclusi preziosi e valori**, causati da:

- 1) **Furto** commesso con introduzione nei locali del **fabbricato** contenenti i beni assicurati:
 - 1.1) a seguito di rottura o **scasso** dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del **tetto**, di soffitti, di pavimenti, di Vetri antisfondamento;
 - 1.2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 1.3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti **purché il furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente**;
 - 1.4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o **scasso**, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura**;
 - 1.5) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, **purché fisse**, e le porte vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangono protette da solo vetro fisso;
 - 1.6) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, **qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria**;
 - 1.7) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 2) **Furto** commesso senza introduzione nei Locali contenenti i beni assicurati:
 - 2.1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - 2.2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata;
- 3) **Rapina** avvenuta nell'**ubicazione** anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi all'interno del **fabbricato**. La garanzia è estesa agli **effetti personali**, **quando assicurati nella Copertura Incendio e altri danni ai beni**, nonché ai **preziosi** e ai **valori** di dipendenti **fino alla concorrenza di Euro 1.500 per sinistro e per periodo di assicurazione**.

La garanzia è operante anche se il **sinistro** è avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

La garanzia è prestata a **Primo Rischio Assoluto**.

Condizioni sempre operanti

L'**assicurazione** opera, con l'applicazione delle **franchigie**, degli **scoperti** e dei limiti indicati in **polizza**, sempre entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**, anche per le seguenti condizioni.

Art. 3.3 Guasti, atti vandalici commessi dai ladri, furto di fissi e infissi

L'**assicurazione** include:

- 1) i guasti e atti vandalici cagionati dai ladri nel commettere o nel tentativo di commettere il **furto** o la **rapina**:
 - 1.1) ai beni assicurati, esclusi **preziosi e valori**. La garanzia è prestata anche quando i ladri, nel commettere il reato di **furto**, si impossessino o utilizzino abusivamente i beni assicurati;
 - 1.2) ai **fabbricati** che contengono i beni assicurati e ai relativi infissi, compresi i componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali;
- 2) **furto di fissi e infissi**, comprese le apparecchiature di allarme e videosorveglianza e in generale le componenti fisse facenti parte del **fabbricato**, con esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è operante purché le modalità dell'evento siano conformi a quelle previste dall'articolo Eventi assicurati.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.4 Furto con veicoli ricoverati presso l'ubicazione

L'assicurazione include il furto commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, i veicoli ricoverati presso l'ubicazione assicurata.

La garanzia è operante purché le modalità dell'evento siano conformi a quelle previste ai punti 1) e 2) dell'art. "Eventi assicurati".

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.5 Furto commesso dai dipendenti

L'assicurazione include il furto commesso al di fuori dalle ore di lavoro dai prestatori di lavoro, con esclusione dei soci e dei familiari del Contraente e dell'Assicurato, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei fabbricati, né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei beni assicurati.

La garanzia è operante purché le modalità dell'evento siano conformi a quelle previste ai punti 1) e 2) dell'art. "Eventi assicurati".

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.6 Spese sanitarie da infortunio

L'assicurazione include il rimborso delle spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai prestatori di lavoro a seguito di scippo o rapina, tentati o consumati. Sono comunque escluse le spese per l'acquisto di medicinali e farmaci e le spese psicoterapeutiche.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.7 Onorari dei periti

L'assicurazione include il rimborso delle spese sostenute, in caso di sinistro indennizzabile a termini della Copertura Furto e rapina, per il pagamento degli onorari dei periti e dei consulenti scelti e nominati in conformità di quanto stabilito nelle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Art. 3.8 Sostituzione delle serrature di ingresso dei locali

L'assicurazione include il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle serrature di ingresso dei fabbricati contenenti i beni assicurati quando le chiavi siano state sottratte all'Assicurato o smarrite.

L'assicurazione è prestata purché vi sia stata tempestiva denuncia all'Autorità e la sostituzione delle serrature sia avvenuta entro 2 giorni dall'evento.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.9 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) atti di terrorismo o sabotaggio;
- c) esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) terremoto, eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree ed eccesso di maree ("acqua alta");
- e) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- f) da eventi già assicurati o assicurabili in polizza;
- g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - g.1) dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone legate ad essi da vincoli di parentela o di affinità, di persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano fabbricati con questi comunicanti;
 - g.2) dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente, durante l'orario di lavoro;
 - g.3) dagli incaricati per la sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- h) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso, oppure non riguardanti la materialità dei beni assicurati;

- i) da furto avvenuto quando i *fabbricati* contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi in modo continuativo:
 - i.1) per più di 8 giorni per i *valori in mezzi di custodia*;
 - i.2) per più di 45 giorni per il *contenuto*.
- j) derivanti da truffa e da estorsione;
- k) derivanti da furto con *destrezza*;
- l) da furto di *contenuto* all'aperto.

Sono sempre esclusi dall'*assicurazione* i seguenti beni:

- m) affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- n) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale;
- o) natanti e aeromobili di qualsiasi tipo;
- p) ciclomotori, veicoli targati o altri veicoli soggetti all'*assicurazione* obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
- q) *fabbricati* in leasing, se assicurati con *polizza* leasing separata;
- r) macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con *polizza* leasing separata;
- s) impianti fotovoltaici e impianti solari termici.

Art. 3.10 Scoperto o Franchigia



L'*assicurazione* opera con l'applicazione dello scoperto o della franchigia per ogni sinistro indicato in *polizza*.

Come posso personalizzare la copertura

Estensioni aggiuntive alle partite

Estensioni opzionali alle partite operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in *polizza*

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti estensioni aggiuntive alle partite, operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.

Art. 3.11 Macchinari presso terzi

L'*assicurazione* è prestata anche per il furto di *Macchinari*, *Attrezzature* e *Arredamento* situati temporaneamente in *ubicazione* diversa da quella dichiarata in *polizza*, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili, purché:

- a) l'autore si sia introdotto nei *fabbricati* contenenti i beni assicurati con le modalità previste al punto 1) dell'art. "Eventi assicurati";
- b) i macchinari non siano riposti all'aperto;
- c) nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3.12 Merci presso terzi

L'*assicurazione* è prestata anche per il furto di *merci* situate temporaneamente in *ubicazione* diversa da quella dichiarata in *polizza*, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili, purché:

- a) l'autore si sia introdotto nei *fabbricati* contenenti i beni assicurati con le modalità previste al punto 1) dell'art. "Eventi assicurati";
- b) le *merci* non siano riposte all'aperto;
- c) nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3.13 Aumento periodico di merci

La *somma assicurata* per le *merci* si intende aumentata fino alla concorrenza del maggior *limite di indennizzo* e per il periodo indicati in *polizza*.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.14 Merci di natura diversa

L'*assicurazione* è estesa alle *merci* di natura non inerente l'*attività assicurata*, presenti nell'*ubicazione*.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura salvo quanto di seguito derogato.

Art. 3.15 Guasti, atti vandalici commessi dai ladri, furto di fissi e infissi

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Guasti, atti vandalici commessi dai ladri, furto di fissi e infissi", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

Art. 3.16 Furto commesso dai dipendenti

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Furto commesso dai dipendenti", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

Art. 3.17 Spese sanitarie da infortunio

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Spese sanitarie da infortunio", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

Art. 3.18 Portavalori

La *Compagnia* indennizza la perdita di *valori* a seguito di *furto*, *rapina* o *scippo* commessi nel loro trasporto al di fuori dei locali dell'*azienda*, compiuti nei confronti dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro.

L'*assicurazione* opera per i casi di:

- 1) *Furto* avvenuto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- 2) *Furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indossato o a portata di mano;
- 3) *Furto* strappandoli di mano o di dosso alla persona;
- 4) *Rapina*;
- 5) *Scippo*.

Il *furto*, lo *scippo* o la *rapina* devono avvenire durante il trasporto dei *valori* dai locali dell'*azienda* fino al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

La garanzia è operante esclusivamente:

- a) da 2 ore prima dell'apertura dell'*azienda* fino a 2 ore dopo la chiusura dell'*azienda*, comunque fra le ore 5.00 e le ore 21.00;
- b) per portavalori di età compresa tra i 18 e i 70 anni;
- c) nel Territorio della Repubblica Italiana.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.19 Valori in mezzi di custodia

La *Compagnia* assicura i *valori* custoditi in *mezzi di custodia*.

In caso di *furto*, l'*assicurazione* è operante a condizione che:

- a) il *furto* sia stato commesso nelle modalità previste al punto 1) dell'art. "Eventi assicurati";
- b) l'autore del *furto* abbia violato i *mezzi di custodia* mediante *scasso* oppure vi sia stata l'asportazione totale del mezzo di custodia; oppure
- c) i *mezzi di custodia* siano stati aperti con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'*Assicurato* provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Nel caso di *rapina*, l'*assicurazione* opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.20 Furto di Merci all'aperto in aree recintate

La *Compagnia* indennizza il furto delle merci inerenti l'attività assicurata poste all'aperto, o sotto fabbricati aperti, o sotto tensostrutture e tendostrutture, nell'ambito dell'area dell'ubicazione assicurata.

Questa garanzia non è operante per furto di valori, preziosi, alluminio, rame.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di scasso o effrazione su di essi;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - c.1) n.1 centralina autoprotetta;
 - c.2) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - c.3) sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - c.4) registratori di eventi (di controllo);
 - c.5) trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato o ponte radio con collegamento a Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia l'Assicurato si obbliga:

- 1) a inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della *Compagnia*, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di guasto, rottura, danneggiamento o manomissione.

Qualora ci sia inosservanza degli obblighi, in caso di sinistro, l'assicurazione è operante con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto aggiuntivo pari al 10% e con il raddoppio del minimo di scoperto o della franchigia.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.21 Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per installare e potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei fabbricati contenenti i beni assicurati.

L'assicurazione è prestata purché tali spese siano sostenute entro 90 giorni dalla data di accadimento di un sinistro indennizzabile a termini della presente Copertura.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.22 Riparazione e sostituzione di mezzi di custodia

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire i mezzi di custodia che risultino danneggiati, distrutti o asportati.

L'assicurazione è prestata purché tali spese siano sostenute entro 90 giorni dalla data di accadimento di un sinistro indennizzabile a termini della presente Copertura.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.23 Ricostruzione di archivi cartacei, modelli, stampi

La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per ricostruire archivi cartacei e riparare o sostituire modelli e stampi quando tali beni assicurati vengano danneggiati, distrutti o sottratti.

L'assicurazione è prestata purché tali spese siano sostenute entro 90 giorni dalla data di accadimento di un sinistro indennizzabile a termini della presente Copertura.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.24 Attrezzature e apparecchiature ad impiego mobile

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto e rapina di attrezzature e apparecchiature elettroniche, durante il trasporto con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- a) il trasporto risulti necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dall'Assicurato;
- b) il trasporto sia effettuato per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (sono esclusi i telonati e altri mezzi simili) tra le ore 5 e le ore 21 e all'interno del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- c) i mezzi siano in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso o dai suoi prestatori di lavoro;
- d) il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.25 Maggiori costi

In caso di interruzione totale o parziale dell'attività a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Copertura, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese necessarie sostenute relative a prestazioni o servizi di cui l'*Assicurato* si è avvalso per il proseguimento dell'attività.

Sono riconosciute, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività;
- 2) spese per l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati, distrutti o sottratti;
- 3) spese per applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) spese per le lavorazioni presso terzi;
- 5) spese per la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) spese per affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- 7) spese per rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'*Assicurato*, escluse le penali.

Non sono rimborsabili le spese per prestazioni o servizi oltre i 2 mesi dall'accadimento del *sinistro*.

La *Compagnia* non risponde inoltre dei maggiori costi causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di *merci*, macchinari e impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) cessazione definitiva dell'attività, dovuta o meno al verificarsi del *sinistro*;
- d) *sinistro* che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente.
- e) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- f) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- g) *atti di terrorismo*, anche quando attivata la specifica garanzia;
- h) danni previsti dalla Garanzia Aggiuntiva *Merci* in refrigerazione, anche quando è attivata la garanzia.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 3.26 Reintegro automatico delle somme assicurate

Unicamente a seguito del primo *sinistro*, in deroga all'articolo Riduzione delle Somme assicurate a seguito di *sinistro*, la *somma assicurata* alla *partita Contenuto* e alle garanzie aggiuntive "Portavalori" e "Attrezzature e apparecchiature ad impiego mobile" è reintegrata al valore originale con obbligo del *Contraente* a corrispondere il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la data del reintegro stesso e il termine del *periodo di assicurazione* in corso.

A seguito del secondo *sinistro* la *Compagnia* ha la facoltà di recedere dal contratto, con rimborso del *premio* non goduto al netto dell'imposta sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato* e previo assenso della *Compagnia*, possono essere concordati eventuali ulteriori reintegri, con pagamento del corrispondente *premio*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 3.27 Criterio di determinazione della somma assicurata

L'assicurazione è prestata a *Primo Rischio Assoluto*, pertanto la *somma assicurata* deve corrispondere al danno che il *Contraente* o l'*Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei *beni* dell'*attività assicurata*.

Art. 3.28 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati abbia le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, *solai* o copertura di vivo in cotto, calcestruzzo, cemento armato, vetrocemento, vetro stratificato antisfondamento;
- b) pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro.
- c) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).

Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:

- 1) pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi;
- 2) tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Queste caratteristiche non sono richieste per il *Contenuto* posto presso fiere o mostre e presso terzi.

Qualora il *fabbricato* non abbia le caratteristiche sopra indicate, l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascun *sinistro*, di uno *scoperto* addizionale pari al 15% e con il raddoppio del minimo di *scoperto*.

Art. 3.29 Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei *fabbricati*, situata in linea verticale a meno 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di *furto* commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Nel caso in cui i mezzi di protezione o di chiusura delle aperture non abbiano le caratteristiche sopra indicate, in caso di *furto* avvenuto con introduzione nei Locali attraverso mezzi di protezione o chiusura di caratteristiche inferiori, l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascun *sinistro*, di uno *scoperto* addizionale pari al 20% e con il raddoppio del minimo di *scoperto*.

Lo *scoperto* addizionale di cui sopra viene ridotto dal 20% al 10% nel caso in cui:

- i locali che contengono i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antifurto collegato alle Forze dell'Ordine o ad Istituto di Vigilanza di cui all'articolo Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi o all'articolo Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno e l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi; nonché
- l'eventuale mancato funzionamento dell'impianto di allarme sia causato da:
 - manomissione da parte degli autori del *furto*;
 - evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso.

Art. 3.30 Impianto d'allarme antifurto

Premesso che i *fabbricati* contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare i tentativi di manomissione e l'intrusione nei *fabbricati* stessi, dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento al titolare d'azienda o al responsabile di stabilimento;

il Contraente o Assicurato è tenuto a:

- 1) inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento o manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti o il Contraente o l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, l'assicurazione opera con l'applicazione di uno *scoperto* addizionale del 10%, fermi minimi di scoperti e franchigie indicati in polizza.

Art. 3.31 Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i *fabbricati* contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare i tentativi di manomissione e l'intrusione nei *fabbricati* stessi, dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare o ponte radio o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato è tenuto a:

- 1) inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti o il Contraente o l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, l'assicurazione opera con l'applicazione di uno *scoperto* addizionale del 10%, fermi minimi di scoperti e franchigie indicati in polizza.

Art. 3.32 Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno

Premesso che i *fabbricati* contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare i tentativi di manomissione e l'intrusione nei *fabbricati* stessi, **dotato almeno dei seguenti requisiti base:**

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare o ponte radio o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,
- f) dispositivo nebbiogeno collegato all'impianto stesso.

il *Contraente/Assicurato* è tenuto a:

- a) inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- b) mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- c) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti o il *Contraente* o l'*Assicurato* (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, l'*assicurazione* opera con l'applicazione di uno *scoperto* addizionale del 10%, fermi minimi di scoperti e franchigie indicati in *polizza*.

Art. 3.33 Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il *Contraente/Assicurato* sia soggetto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, l'*assicurazione* opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% per ciascun *sinistro*, con il minimo delle franchigie o dei minimi già definiti.

L'importo liquidabile viene ulteriormente ridotto di 10 punti percentuali se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto per insufficienza delle caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali per l'operatività della garanzia.

Copertura Eventi Catastrofali

Cosa è assicurato



La presente Copertura Eventi catastrofici prevede le seguenti tre garanzie:

- Danni materiali e diretti da terremoto - attivabile anche singolarmente; comporta l'automatica attivazione anche della componente parametrica;
- Spese emergenziali da terremoto - garanzia parametrica - **non** attivabile singolarmente; attivata automaticamente assieme alla garanzia Danni materiali e diretti da terremoto;
- Alluvione, inondazione e allagamento - attivabile anche singolarmente.

Art. 4.1 Danni materiali e diretti da terremoto

A parziale deroga della lettera e) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della Copertura Incendio e altri danni ai beni, l'*assicurazione* è estesa ai *danni materiali e diretti* ai beni assicurati causati da:

- 1) *Terremoto*;
- 2) *Incendio, esplosione e scoppio* direttamente conseguente a *terremoto*.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati singolo *sinistro*.

Sono comprese le maggiori spese di costruzione per l'adeguamento antisismico del *fabbricato*, in base alle disposizioni vigenti al momento del *sinistro*, entro un limite massimo pari al 5% del danno indennizzabile.

La copertura è operante entro le Somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei Limiti di *indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione*, a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

Art. 4.2 Spese emergenziali da terremoto – garanzia parametrica



Come funzionano le assicurazioni parametriche?

Nelle assicurazioni parametriche il premio è calcolato sulla base della probabilità che accada un evento.

Il diritto all'indennizzo scatta automaticamente quando, al verificarsi dell'evento stesso, un soggetto terzo definito *oracolo* certifica il raggiungimento di un determinato livello di una variabile o indice (c.d. "soglia"). Tutto questo senza necessità di perizia, né di stima del danno. Le garanzie parametriche si differenziano infatti dalle usuali garanzie Danni principalmente per il processo liquidativo e gestionale del sinistro: l'indennizzo non è quantificato a posteriori dal perito incaricato, ma è determinato a priori, in fase contrattuale.

Per questa garanzia, verrà emesso uno Smart Contract per ciascuna *ubicazione* assicurata, che permetterà di gestire le polizze attraverso l'innovativa tecnologia blockchain.

A parziale deroga della lettera e) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della Copertura Incendio e altri danni ai beni, la Compagnia riconosce un indennizzo pari all'importo prestabilito in polizza, a copertura delle prime e urgenti spese per la gestione dell'emergenza, incluse quelle derivanti da difficoltà logistiche dell'indotto, conseguenti al verificarsi di un terremoto che faccia registrare il superamento della soglia sull'*ubicazione* assicurata.

Il parametro considerato per la garanzia è la Peak Ground Acceleration (PGA); la soglia da superare è pari a 30%g.



La Peak Ground Acceleration (PGA) è la misura della massima accelerazione del suolo indotta dal terremoto in uno specifico punto. La PGA, pertanto, permette di avere una misura dell'intensità di un terremoto avvertita in una specifica *ubicazione*, mentre la magnitudo misura l'intensità globale di una scossa. Il dato è elaborato dall'INGV, sulla base delle rilevazioni dei sismografi, per creare le mappe di livello (c.d. "ShakeMap") delle aree interessate dal terremoto.

Per facilitare la comprensione del parametro si fornisce una tabella empirica di conversione da magnitudo a PGA creata considerando i terremoti dal 1985 con magnitudo maggiore o uguale a 4,5, profondità inferiore a 50 km e ShakeMap rilasciata da INGV. Per ogni terremoto si è considerata la maggiore PGA rilevata sulla ShakeMap.

Fascia magnitudo del terremoto	PGA (%g) massima per terremoto	
	da	a
da 4,5 a 5,0	3,0	29,3
da 5,1 a 5,4	6,8	54,4
da 5,5 a 5,9	34,5	53,8
da 6,0 a 6,5	37,8	80,7

La tabella evidenzia come la PGA abbia superato 30%g per tutti i terremoti con magnitudo maggiore o uguale a 5,5. Tale superamento si è osservato anche per alcuni terremoti con magnitudo maggiore o uguale a 5,1; il superamento della soglia invece non si è mai osservato per i terremoti con magnitudo inferiore o uguale a 5,0 considerati.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni terremoti che negli ultimi anni hanno dato luogo a rilevazioni di PGA superiori a 30%g:

- Terremoto dell'Aquila 2009
- Terremoto dell'Emilia 2012
- Terremoti di Amatrice del 2016 e del 2017

L'*oracolo* è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che rileva, mediante il servizio ShakeMap, la PGA registrata a seguito di un terremoto sul territorio interessato. Le ShakeMap sono pubbliche e accessibili al seguente indirizzo <http://shakemap.ingv.it/shake4/>. In particolare, in caso di sinistro, viene considerato il valore della PGA registrata sulle coordinate presenti nella ShakeMap più vicine, per ciascuna *ubicazione* assicurata, con una distanza massima di 1 chilometro.

Il pagamento avviene entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei dati da parte dell'*oracolo*.

L'indennizzo riportato in polizza è operante per ciascuna *ubicazione* assicurata e si intende per sinistro e per periodo di assicurazione.

Art. 4.3 Alluvione, inondazione e allagamento

A parziale deroga della lettera e) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della Copertura Incendio e altri danni ai beni, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- 1) Alluvione, inondazione, anche se provocate da terremoto;
- 2) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- 3) Incendio, esplosione, scoppio direttamente conseguente ad alluvione, inondazione e allagamento.

L'alluvione o l'inondazione verificata nelle 168 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile è attribuito a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

La copertura è operante entro le Somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei Limiti di indennizzo riportati in polizza per ciascuna ubicazione e a condizione che sia stato corrisposto il relativo premio.

Condizioni sempre operanti

Le condizioni del paragrafo Condizioni sempre operanti della Copertura Incendio e altri danni ai beni si applicano anche alla presente Copertura Eventi catastrofali.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.4 Rischi esclusi dall'assicurazione Danni materiali e diretti da terremoto



Tutti i rischi esclusi previsti dalla Copertura Incendio e altri danni ai beni si applicano anche alla presente Copertura Eventi catastrofali.

Alla presente Copertura Eventi catastrofali per sinistri da terremoto si applicano altresì le seguenti esclusioni:

- a) Danni causati da eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, alta marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) Danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) Danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato o contenuto assicurato;
- d) Danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) Danni indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) Danni a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità durante il periodo di validità della polizza antecedente il sinistro.

Art. 4.5 Rischi esclusi dall'assicurazione Spese emergenziali da terremoto – garanzia parametrica



Sono esclusi i danni:

- a) causati da terremoto che non faccia registrare una Peak Ground Acceleration (PGA) superiore a 30%g sull'Ubicazione assicurate;
- b) causati da eruzione vulcanica;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.

Art. 4.6 Rischi esclusi dall'assicurazione Alluvione, inondazione e allagamento



Tutti i rischi esclusi previsti dalla Copertura Incendio e altri danni ai beni si applicano anche alla presente Copertura Eventi catastrofali.

Alla presente Copertura Eventi catastrofali per sinistri da alluvione, inondazione e allagamento si applicano altresì le seguenti esclusioni:

- a) Danni causati da mareggiata, alta marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) Danni causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) Danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto di inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
- d) Danni a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità durante il periodo di validità della polizza antecedente il sinistro
- e) Danni alle merci ubicate al piano terra, la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- f) Danni ai locali interrati e seminterrati del fabbricato nonché al loro contenuto;
- g) Danni al contenuto di tensostrutture e tendostrutture;
- h) Danni a strutture pressostatiche e relativo contenuto;
- i) Danni ai beni assicurati posti all'aperto;
- j) Danni ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- k) Danni di smarrimento, furto, rapina o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente alla garanzia *allagamento*, sono esclusi anche i danni:

- l) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- m) causati da crollo e collasso strutturale;
- n) causato da Acqua condotta, Occlusione di condutture, Dispersione e perdita di liquidi, Fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione
- o) causato da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Incendio e altri danni ai beni si applicano alla presente Copertura Eventi catastrofali, salvo quanto diversamente previsto dai seguenti articoli.

Art. 4.7 Periodo di carenza - Terremoto



A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Decorrenza dell'assicurazione" delle Norme comuni, **limitatamente all'ipotesi in cui entro 50 km dall'ubicazione del rischio si sia verificata una scossa di magnitudo pari o superiore a 4 gradi della scala Richter, registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di decorrenza del contratto**, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi **60 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione**.

Qualora la polizza sia emessa a garanzia del medesimo rischio e senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un periodo assicurativo precedente, la carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate con la presente polizza.

Art. 4.8 Continuità e vicinanza

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Aggravamento del rischio" delle Norme comuni, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

Copertura Danni indiretti e protezione del reddito



La presente Copertura *Danni indiretti* e protezione del reddito prevede tre garanzie, attivabili anche singolarmente:

- Maggiori costi;
- Indennità aggiuntiva a percentuale;
- Perdita dei canoni di locazione

Le garanzie Maggiori costi e Indennità aggiuntiva a percentuale sono alternative tra di loro; è possibile dunque attivare solo una delle due.

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Maggiori costi

In caso di interruzione totale o parziale dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese necessarie sostenute relative a prestazioni o servizi di cui l'Assicurato si è avvalso per il proseguimento dell'attività.

Sono riconosciute, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività;
- 2) spese per l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati, distrutti o sottratti;
- 3) spese per applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) spese per le lavorazioni presso terzi;
- 5) spese per la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) spese per affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- 7) spese per rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato, escluse le penali.

Non sono rimborsabili le spese per prestazioni o servizi effettuate dopo la scadenza del termine, indicato in polizza, decorrente dall'accadimento del sinistro.

La *Compagnia* non risponde inoltre dei maggiori costi causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di *merci*, macchinari e impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) cessazione definitiva dell'attività, dovuta o meno al verificarsi del *sinistro*;
- d) *sinistro* che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente.
- e) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- f) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- g) *atti di terrorismo*, anche quando attivata la specifica garanzia;
- h) danni previsti dalla Garanzia Aggiuntiva *Merci* in refrigerazione, anche quando è attivata la garanzia.

La copertura è operante entro le Somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei Limiti di *indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione* e a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 5.2 Indennità aggiuntiva a percentuale

La *Compagnia*, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, corrisponde un'indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione di esercizio.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'*Indennizzo* calcolato per i *danni materiali e diretti*, viene maggiorato, a titolo di Risarcimento per interruzione dell'attività, di un'indennità aggiuntiva per *danni indiretti* per ciascuna *partita* per cui è attivata la copertura, ad esclusione della *partita 4 – Ricorso Terzi*.

L'indennità aggiuntiva è riconosciuta entro il limite percentuale riportato in *polizza* per ciascuna *ubicazione* e a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Art. 5.3 Perdita di canoni di locazione

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* proprietario anche quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di inagibilità totale o parziale, per il tempo necessario al loro ripristino. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, ma comunque **non oltre il numero di mesi indicato in *polizza* dall'accadimento del *sinistro***.

La copertura è operante entro le Somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei Limiti di *indennizzo* riportati in *polizza* per ciascuna *ubicazione* e a condizione che sia stato corrisposto il relativo *premio*.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri



Di seguito sono riportate per tutte le Coperture delle presenti Condizioni di *assicurazione*:

- le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;
- gli obblighi in caso *sinistro*;
- le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Coperture.

Norme valide per tutte le coperture

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Laddove il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile nella forma del contratto per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all'*Assicurato* e il *Contraente*, anche se in possesso della *polizza*, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'*Assicurato* medesimo. Di contro, l'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati dal *Contraente* sono in tal caso vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 6.2 Esagerazione dolosa del danno



L'Assicurato o il Contraente deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o dell'Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Art. 6.3 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6.4 Coesistenza di assicurazione trasporti

Se le merci danneggiate o rubate sono assicurate anche da altra polizza contro i rischi di trasporto, le coperture Incendio e altri danni ai beni, Furto e rapina ed Eventi catastrofali valgono per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalla polizza contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata.

Conseguentemente, in caso di sinistro, l'Assicurato si obbliga a dar visione alla Compagnia della o delle coperture originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

Art. 6.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente dalla Compagnia, con il Contraente, o da persone da questi incaricate; oppure, su richiesta di una delle parti;

2) fra due periti nominati, uno dal Contraente e uno dalla Compagnia, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle Parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 6.6 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate,
- 3) appurare che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. "Determinazione del danno";
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) del precedente art. "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività assicurata*.

Art. 6.7 Titoli di credito

Per i titoli di credito è stabilito che:

- 1) **la Compagnia**, salvo diversa pattuizione, **non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- 2) **l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci**, per effetto della procedura di ammortamento se consentita;
- 3) **il loro valore è dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo.**

La **Compagnia** indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti; il pagamento può avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Art. 6.8 Rinuncia alla rivalsa

La **Compagnia** rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- 1) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- 2) le società controllanti, controllate e collegate;
- 3) i clienti e i fornitori,

salvo in caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Norme relative alla copertura Incendio e altri danni ai beni

Norme relative alla copertura Eventi catastrofici

Norme relative alla copertura Danni indiretti

Art. 6.9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) **darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza,** come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- c) **in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti dolosi nonché negli altri casi previsti dalla legge, fare una denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 5 giorni successivi all'avviso di sinistro,** precisando il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;**
- d) **in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi", informare immediatamente la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui,** fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la *Compagnia* ha facoltà di assumere la gestione della lite e la difesa dell'Assicurato;
- e) **in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi,** indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- f) **denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento** in caso di distruzione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della *Compagnia*.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- g) **fornire alla Compagnia, entro i 15 giorni successivi all'avviso di sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore;
- h) **conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia, le tracce ed i residui del sinistro** necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto ad *indennizzo*. **Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività** (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal *Contraente*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
- i) **mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia i registri, conti, fatture o qualsiasi documento** che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi;
- j) **In caso di danno alle merci, mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate,** sia finite sia in corso di lavorazione;

- k) in caso di *sinistro* relativo alla garanzia "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia "Guasti alle macchine" o di danno alle *apparecchiature elettroniche*, si precisa che la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il *sinistro*, l'*assicurazione* resta sospesa per il Macchinario danneggiato o l'Apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 6.10 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola *partita* secondo i seguenti criteri:

1) per il *Fabbricato* o *Rischio locativo*:

si stima la spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per ricostruire le parti distrutte o per ripristinare quelle danneggiate **escludendo soltanto il valore dell'area (valore a nuovo)**, incluso quanto necessario per l'adeguamento alla normativa antisismica.

La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su altra area del territorio italiano, **purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia***.

Qualora il *fabbricato* sia costruito in tutto o in parte con materiali di impiego non comune, oppure con materiali superati poiché sostituiti da altri materiali edili più moderni e idonei, la stima del valore del *fabbricato* viene effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente di pari prestigio ed efficacia.

Laddove il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, sono comprese le maggiori spese di costruzione in base alle disposizioni vigenti al momento del *sinistro*, **entro un limite massimo pari al 5% del danno indennizzabile**.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* per stabilimenti o locali separati in stato di inattività da oltre 6 mesi; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del *sinistro*.

L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione *valore a nuovo* solo se procede alla ricostruzione o al ripristino del *fabbricato* stesso, purché il termine dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. In caso contrario, la *Compagnia* limita l'*indennizzo* al valore del *fabbricato* al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del *fabbricato*, la *Compagnia* riconosce il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione. La restante parte viene riconosciuta solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata la ricostruzione o riparazione e sempreché la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

2) per *Macchinari, Attrezzature, Arredamento*:

si stima il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali (*valore a nuovo*).

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del *valore a nuovo* dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.

Per i *valori* si stima il valore nominale.

Per gli *effetti personali* si stima il valore commerciale.

La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* per:

a) *macchinario, attrezzatura e arredamento non in stato di attività*;

b) *beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del sinistro*;

per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del *sinistro*.

L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione *valore a nuovo* solo se procede al rimpiazzo o alla riparazione dei beni assicurati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, la *Compagnia* limita l'*indennizzo* al valore dei beni al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

3) per le *apparecchiature elettroniche*, per quanto riferibile alla garanzia "Guasto elettronico":

la determinazione del danno viene effettuata in maniera differente se il danno è o non è suscettibile di riparazione.

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima, per ogni apparecchiatura elettronica colpita da *sinistro*, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato al punto 1) diminuito dell'importo stimato al punto 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) al momento del *sinistro* del bene colpito da *sinistro* stesso;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato al punto 3) diminuito dell'importo stimato al punto 4).

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* così calcolato a condizione che:

- a) il bene danneggiato fosse in funzione al momento del *sinistro*;
- b) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- c) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- d) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e almeno una delle condizioni alla lettera d) la *Compagnia* limita l'*indennizzo* al valore del bene al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come al punto 1) eguagliano o superano il valore del bene calcolato come al punto 3).

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno:

- e) le spese per eventuali tentativi di riparazione,
- f) le spese per riparazioni provvisorie,
- g) le spese per modifiche o miglioramenti,
- h) le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro,
- i) le maggiori spese per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

4) **per il macchinario, per quanto riferibile alla garanzia "Guasti alle macchine":**

si stima la spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) i beni distrutti e per riparare quelli soltanto danneggiati.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del valore dei residui.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* così calcolato purché il rimpiazzo o la riparazione del Macchinario avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, la *Compagnia* limita l'*indennizzo* al valore del bene al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

Quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali) di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato, il macchinario si considera non suscettibile di riparazione; pertanto, la *Compagnia* limita l'*indennizzo* al valore del bene al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno:

- a) le spese per eventuali tentativi di riparazione,
- b) le spese per riparazioni provvisorie,
- c) le spese per modifiche o miglioramenti
- d) le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro
- e) le maggiori spese per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

5) **per le merci:**

si stima il valore al momento del *sinistro*, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali).

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei beni assicurati illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

In caso di danno a *merci* vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le *merci* stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- a) le *merci* danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- b) le *merci* danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- c) l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

6) **per le lastre:**

l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

7) **per gli impianti fotovoltaici:**

la determinazione del danno è data dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni, la *Compagnia* non riconosce importo superiore al relativo *valore allo stato d'uso*.

8) **per i beni assicurati** quali:

- 8.1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto;
- 8.2) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili, si stima il *valore a nuovo, con massimo del doppio del valore allo stato d'uso al momento del sinistro*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

L'*indennizzo* è limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e viene corrisposto dalla *Compagnia* soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati siano stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

9) **per veicoli e natanti:**

si stima il valore commerciale, al momento del *sinistro*, come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello, con riferimento alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del valore dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.

Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, viene fatto riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

In ogni caso la *Compagnia* non indennizza, per ciascun bene assicurato per macchinari, attrezzature e arredamento, impianti fotovoltaici e lastre, importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del *sinistro*.

Questa limitazione non si intende valida per macchinari, attrezzature e arredamento per i quali siano trascorsi meno di 24 mesi tra la data del loro acquisto e quella del *sinistro*.

- 10) **Le spese di demolizione e sgombero** dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo *assicurazione* parziale.

Art. 6.11 Garanzia fideiussoria per il pagamento anticipato dell'indennizzo

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento della *Compagnia*, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla *Compagnia*, maggiorato degli interessi legali qualora il *sinistro* non risulti indennizzabile.

Art. 6.12 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Il presente articolo si applica nel caso in cui l'*assicurazione* sia prestata nella forma a *valore intero*.

Se dalle stime fatte al precedente art. "Determinazione del danno" risulta che il valore reale dei beni assicurati di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate per le partite stesse, la *Compagnia* applica la **regola proporzionale**, cioè risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*.

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale dei beni assicurati risulti superiore alle somme assicurate più del 15%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 15%, la *Compagnia* non applica alcuna proporzione.

Inoltre, la *regola proporzionale* non viene applicata:

- qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e scoperti, risulti uguale o inferiore a Euro 25.000; in questo caso l'*indennizzo* viene corrisposto a *Primo Rischio Assoluto*, purché al momento del *sinistro* non esistano *polizze* per i medesimi beni e per i medesimi rischi;
- per i beni assicurati per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo sino alla prima scadenza anniversaria;
- per le spese di demolizione e sgombero.

Art. 6.13 Anticipo indennizzi

In caso di *sinistro*, il *Contraente* ha la facoltà di scegliere se rendere operante quanto disposto alla presente clausola in alternativa a quanto previsto all'art. "Indennizzo separato per ciascuna partita".

A seguito di richiesta del *Contraente*, l'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto nel caso in cui l'ammontare prevedibile del *sinistro* sia superiore all'importo indicato in *polizza*, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso.

L'acconto, calcolato in base alla percentuale del valore stimato del *sinistro* e comunque entro l'ammontare massimo indicato in *polizza*, viene corrisposto entro 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando i criteri di valutazione del danno indicati al precedente art. "Determinazione del danno".

Art. 6.14 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di *sinistro*, il *Contraente* ha la facoltà di scegliere se rendere operante quanto disposto alla presente clausola in alternativa a quanto previsto all'art. "Anticipo indennizzi".

Su richiesta del *Contraente*, viene applicato quanto previsto all'art. "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna *partita* assicurata: ogni *partita* assicurata viene singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detta clausola "Pagamento dell'indennizzo", sia stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo, i Periti incaricati redigono un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia per ciascuna *partita* assicurata.

I pagamenti effettuati secondo la norma sopra indicata sono considerati come acconto; sono quindi soggetti a eventuale conguaglio rispetto a quanto risulta complessivamente dovuto dalla *Compagnia* a titolo di indennità per il *sinistro*.

Art. 6.15 Compensazione tra le partite

Qualora al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per ciascuna *partita* risulti eccedente il valore dei beni che la costituiscono, tale eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le partite per le quali vi è "insufficienza di assicurazione" ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per la ripartizione, sono considerate tutte le partite con "insufficienza di assicurazione", che siano state colpite o non colpite dal *sinistro*.

La compensazione può avere luogo solo per le partite:

- riguardanti la stessa *ubicazione*;
- assicurate a *valore intero*;
- con tasso di *premio* uguale o inferiore.

Art. 6.16 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento viene effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" per quanto riferibile ai danni causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Si precisa inoltre che, limitatamente alle garanzie prestate per il *Fabbricato* e per i Macchinari, attrezzature e arredamento, il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione, è corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, è corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al precedente punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo*.

Art. 6.17 Limite massimo di indennizzo

La *Compagnia* non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e quanto previsto per gli onorari di Periti, Consulenti e Professionisti.

Norme relative alla copertura Furto e rapina

Art. 6.18 Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- c) fare denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la *Compagnia*, l'*intermediario* assicurativo ed il numero di *polizza*; copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a carico della *Compagnia*.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e c) sono a carico della *Compagnia* in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la *somma assicurata* e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la *Compagnia* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- f) fornire alla *Compagnia* entro i 15 giorni successivi all'avviso del *sinistro*, una distinta particolareggiata dei beni assicurati rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- g) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni assicurati non rubati quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *indennizzo*;
- h) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni assicurati preesistenti al momento del *sinistro* oltre che della realtà o dell'entità del danno; tenere a disposizione della *Compagnia* e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 6.19 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola *partita* secondo i seguenti criteri.

1) Per il Fabbricato e per gli impianti al servizio del Fabbricato:

l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni assicurati sottratti avevano al momento del *sinistro* o dal costo di riparazione di tali beni, con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del *sinistro* (*valore allo stato d'uso*);

2) Per macchinari, attrezzature e arredamento:

si stima il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali (*valore a nuovo*).

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del *valore a nuovo* dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.

Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato come segue:

- 2.1) Per i *valori* si stima il valore nominale;
- 2.2) i *preziosi* dal valore commerciale;
- 2.3) per gli *effetti personali* si stima il valore commerciale;
- 2.4) per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.
- 2.5) per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, *lastre* e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il *valore a nuovo* con massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* al momento del *sinistro*.

La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* per:

- a) *macchinario, attrezzatura e arredamento* non in stato di attività;

b) **beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del sinistro;**
per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del *sinistro*.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'*indennizzo* determinato con il criterio di valutazione *valore a nuovo* solo se procede al rimpiazzo o alla riparazione dei beni assicurati entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. In caso contrario, la *Compagnia* limita l'*indennizzo* al valore dei beni al momento del *sinistro* determinato con il criterio del *valore allo stato d'uso*.

3) **Per le merci:**

si stima il valore al momento del *sinistro*, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali).

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato diminuito del valore dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nelle lavorazioni industriali, le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

In caso di danno a *merci* vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le *merci* stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- a) le *merci* danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- b) le *merci* danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- c) l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

4) **Per veicoli e natanti:**

si stima il valore commerciale, al momento del *sinistro*, come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello, con riferimento alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come sopra indicato, diminuito del valore dei beni assicurati illesi e del valore residuo di quelli danneggiati.

Per i danni parziali subiti dal veicolo o natante, l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo o natante, viene fatto riferimento al valore di mercato di veicoli o natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

In ogni caso la *Compagnia* non indennizza, per ciascun bene assicurato per macchinari, attrezzature e arredamento, importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del *sinistro*. Questa limitazione non si intende valida per macchinari, attrezzature e arredamento per i quali siano trascorsi meno di 24 mesi tra la data del loro acquisto e quella del *sinistro*.

Art. 6.20 Anticipo indennizzi

A seguito di richiesta del *Contraente*, l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto nel caso in cui l'ammontare prevedibile del *sinistro* sia superiore a Euro 50.000, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso.

L'acconto, pari al 50% dell'importo stimato di *sinistro*, viene corrisposto entro 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'anticipo è effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Art. 6.21 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'assicurazione e valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché:**

- a) non sia stata fatta opposizione;
- b) sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato;
- c) dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti alla lettera g) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della Copertura Furto e rapina.

Art. 6.22 Recupero dei beni assicurati sottratti

I beni recuperati divengono di proprietà della *Compagnia*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per gli stessi.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni assicurati recuperati, **previa restituzione dell'importo dell'indennizzo ricevuto dalla Compagnia per gli stessi**, o di farli vendere. In questo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni assicurati recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, la *Compagnia* indennizza soltanto i danni subiti dai beni assicurati stessi in conseguenza del *sinistro*.

Art. 6.23 Riduzione delle somme assicurate

In caso di *sinistro*, le somme assicurate e i limiti di *indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo di assicurazione* in corso, di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora la *Compagnia* decida di recedere dall'*assicurazione* a seguito del *sinistro* stesso, la *Compagnia* rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *somma assicurata* rimasta in essere.

Qualora sia stata acquistata la garanzia aggiuntiva "Reintegro automatico delle somme assicurate", su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato*, la *somma assicurata* può essere reintegrata al valore originale.

Art. 6.24 Limite massimo di indennizzo

Per nessun titolo, la *Compagnia* non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio), e quanto previsto per gli onorari di Periti.

Norme relative alla garanzia Spese emergenziali da terremoto - garanzia parametrica

Art. 6.25 Riconoscimento dell'indennizzo

L'*indennizzo* è determinato, per ciascuna *ubicazione* assicurata, secondo i criteri di *parametro*, *soglia* e *oracolo* disciplinati all'art. "Spese emergenziali da terremoto - garanzia parametrica" della Copertura Eventi catastrofali.

La *Compagnia* monitora costantemente l'accadimento di *terremoti*; a tal proposito, alla pubblicazione dei *dati* da parte dell'*oracolo*, la *Compagnia* comunica all'*Assicurato* l'accadimento di *terremoti* che abbiano raggiunto una PGA di 10%g su almeno un'*ubicazione* assicurata (la *soglia* necessaria per il riconoscimento dell'*indennizzo* è pari a 30%g).

L'*indennizzo* è stabilito in *polizza* sotto la voce *indennizzo* forfettario; il pagamento avviene entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei *dati* da parte dell'*oracolo*.

L'*Assicurato* si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e delle coordinate bancarie riportate nella *polizza* ai fini della liquidazione dell'*indennizzo*.

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: servizio_clienti@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
email: gestionisinistri@revoinsurance.com
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Per i sinistri relativi alla *garanzia parametrica* ricordiamo che **non** è necessario effettuare la denuncia. Sarà la *Compagnia* a contattare il *Contraente* in caso di *sinistro* per poter procedere con la liquidazione dell'*indennizzo*.